

#### **CIRCOLARE N.32**

doll'Economia a dalla Finan

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO ISPETTORATO CENERALE DI FINANZA UFFICIO II

ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSUNALE
EL 'ANALISI DEL COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
ISPETTORATO GENERALE PER LA CONTABILITÀ E LA FINANZA PUBBLICA

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -- Segretariato Generale ROMA

A Tutti i Ministeri ROMA

e, p. c.:

Al Presidente della Sezione controllo Enti della Corte dei Conti via Baiamonti, 25 00195 ROMA

Ai Rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi dei revisori o sindacali presso gli enti ed organismi pubblici LORO SEDI

Allegati: 1 (quadro sinottico)

OGGETTO: Enti ed organismi pubblici - bilancio di previsione per l'esercizio 2016.

In relazione all'attuale quadro macro economico del Paese, che si caratterizza per una ripresa seppur ancora modesta, il consolidamento di bilancio resta un obiettivo essenziale. Infatti, nel corso degli ultimi mesi si è manifestato un miglioramento del contesto macroeconomico, ma per sostenere tale ripresa evitando aumenti del prelievo fiscale e allo stesso tempo rilanciando gli investimenti, è apparso quanto mai indispensabile mantenere il debito pubblico (in rapporto al PIL) su un percorso di riduzione.

A tal proposito, il Governo ha ritenuto, pertanto, epportuno confermare l'impegno a proseguire nell'azione di risanamento dei conti pubblici adeguandone il ritmo al quadro congiunturale.

Ciò detto, nel corso del 2015 ancorché non sono state emanate ulteriori disposizioni che comportano significativi riflessi sulla predisposizione del bilancio di previsione per l'esercizio 2016 degli Enti ed organismi pubblici vigilati da codeste Amministrazioni, si ritiene utile raccomandare alle amministrazioni pubbliche di voler ispirare comunque la propria azione a criteri volti principalmente al contenimento delle spese valutando attentamente la possibilità di procedere ad un'oculata riduzione degli stanziamenti complessivi.

Pertanto, è appena il caso di far presente che il bilancio di previsione 2016 sarà predisposto tenendo conto del quadro normativo vigente, che potrebbe, verosimilmente subire mutamenti in forza delle previsioni contenute nel disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016). A seguito di tali misure ovvero di nuove disposizioni in materia, con successiva circolare saranno date ulteriori indicazioni e, in tale contesto - in ragione dei compiti di vigilanza sull'andamento della spesa pubblica posti in capo a questo Dicastero dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196 - sarà fornita anche la scheda relativa al monitoraggio dei versamenti da effettuare al bilancio dello Stato sulla base delle disposizioni vigenti.

Al riguardo, si evidenzia che nel caso in cui la normativa di riferimento - quanto all'ambito di applicazione soggettivo di talune norme - faccia espresso rinvio alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comuna 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si deve tenere conto del comunicato ISTAT pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 227 del 30 settembre 2015.

In merito, si riticne opportuno richiamare, in particolare, l'attenzione di quelle amministrazioni pubbliche che, per la prima volta, sono state ricomprese nel predetto elenco, nella considerazione che esse sono ora chiamate, pertanto, a concorrere direttamente al contenimento della spesa pubblica, mediante una puntuale applicazione delle relative disposizioni vigenti in materia.

Al fine di facilitame la consultazione, la presente circolare viene articolata in schede tematiche (dalla lettera A alla lettera I), che costituiscono parte integrante della stessa mentre per una più puntuale conoscenza delle ultime misure di contenimento si fa rinvio a quanto espressamente rappresentato con la ministeriale n. 8 del 2 febbraio 2015. Inoltre, per consentire una lettura sistematica delle cennate misure di razionalizzazione della spesa pubblica, si unisce altresì un quadro sinottico (Allegato 1).

Va evidenziato, altresì, che le indicazioni ivi contenute dovranno essere rispettate anche in occasione dei provvedimenti di variazione e nel corso della gestione del bilancio. Ovviamente, con particolare riguardo alle variazioni, si segnala che le stesse dovranno tener conto delle eventuali ulteriori misure di contenimento che potrebbero intervenire, successivamente alla predisposizione del bilancio previsionale, anche a seguito dell'emanazione della legge di stabilità 2016, qualora queste ultime producano effetti sugli specifici stanziamenti di bilancio.

Si precisa, inoltre, che in occasione della predisposizione del bilancio previsionale di cui trattasi, le amministrazioni pubbliche sotto specificate, avranno cura di considerare anche quanto di seguito indicato.

Per le aziende sanitarie, le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliero-universitarie, gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), le istruzioni per la redazione dei bilanci di previsione per l'esercizio 2016 rientrano tra le specifiche competenze delle regioni e province autonome di appartenenza, nel rispetto del D. Lgs. n. 118/2011. Appare utile richiamare, tuttavia, le previsioni di cui al decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, con particolare riguardo all'articolo 9-ter concernente la razionalizzazione della spesa per beni e servizi, dispositivi medici e farmaci.

Relativamente alle Istituzioni scolastiche, le Istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e le Soprintendenze speciali ed altri Istituti dotati di autonomia speciale, quali unità locali del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, si rappresenta che saranno gli stessi Ministeri vigilanti a stabilire le modalità attraverso le quali sarà assicurato il raggiungimento dell'obiettivo di contenimento della spesa dandone comunicazione a questa Amministrazione. A tal proposito, appare anche utile richiamare l'attenzione circa le importanti novità che sono state introdotte dalla legge 13 luglio 2015, n. 107 Recante" Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti".

È appena il caso di evidenziare, poi, che la rispondenza delle impostazioni previsionali alle predette indicazioni costituirà oggetto di valutazione ai fini dell'approvazione dei bilanci e dei relativi provvedimenti di variazione da parte delle Amministrazioni vigilanti, tenuto conto anche del parere espresso dai Collegi dei revisori o sindacali.

In particolare, i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze nei predetti.

Collegi vigileranno sull'osservanza, da parte degli enti, delle direttive fornite segnalando eventuali inadempimenti ai competenti uffici di questo Ministero.

La fattiva collaborazione di tutte le Amministrazioni è elemento essenziale affinché gli Enti di rispettiva competenza osservino gli indirizzi impartiti finalizzati al consolidamento del processo di razionalizzazione della spesa pubblica.

II MINISTRO



### Indice delle Schede

Scheda tematica A Impostazione del bilancio previsionale ed obblighi derivanti dal processo di armonizzazione dei sistemi contabili pubblici
Scheda tematica B Adozione del piano dei conti integrato – Nota Metodologica per gli enti in contabilità finanziaria
Scheda tematica C Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; indicatori di tempestività dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture
Scheda tematica D Enti vigilati dal MIBACT di nuova istituzione o trasformatipag. 22
Scheda tematica E Enti del sistema camerale pag. 24
Scheda tematica F Processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute ai sensi dell'articolo 1, commi 611-612 della legge 23 dicembre 2014, n.190
Scheda tematica G Misure di contenimento della spesa pag. 29
Scheda tematica G.1  Efficientamento della spesa per acquisti pag. 30
Scheda tematica G.2 Acquisto e vendita di immobili pubblici pag. 34
Scheda tematica G.3
Riduzione dei costi degli apparati amministrativi delle Agenzie fiscali pag. 36
Scheda tematica H Invio telematico bilancio pag. 37
Scheda tematica I Indicazioni in materia di personalepag. 38
Scheda tematica I.1 Assunzioni, dotazioni organiche, lavoro flessibile, ferie, riposi e permessi pag. 39

Scheda tematica I.2  Trattamento economico del personale	pag. 44
Scheda tematica 1.3 Contrattazione integrativa	pag. 47
Scheda tematica I.4	
Allegati delle Spese di Personale al Bilancio di Previsione per l'anno 2016	pag. 49

## Impostazione del bilancio previsionale ed obblighi derivanti dal processo di armonizzazione dei sistemi contabili pubblici

In virtù del principio dell'equilibrio di bilancio e di sostenibilità del debito, definito nell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in occasione della predisposizione dei bilanci di previsione 2016, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, sono tenute a dare attuazione al principio del pareggio di bilancio richiamato nell'articolo 13, comma 1, della medesima legge 24 dicembre 2012, n. 243<sup>1</sup>, per effetto del quale - fermo restando il rispetto di eventuali norme che fissassero ulteriori condizioni e limiti - l'avanzo di amministrazione presunto può essere utilizzato soltanto in seguito all'approvazione del rendiconto, ai fini della determinazione del saldo e del conseguimento dell'equilibrio.

Le predette Amministrazioni pubbliche potranno utilizzare le risorse iscritte nell'avanzo, qualora lo stesso presenti caratteri di precisione e certezza, tali da escluderne la presunzione. Così, ad esempio, si può richiamare il caso di risorse destinate alla realizzazione di progetti pluriennali la cui entrata, accertata in esercizi finanziari precedenti, confluisce necessariamente nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione mentre, sul versante della spesa, la programmazione può interessare più esercizi successivi.

In tale fattispecie si ritiene, al fine di garantire la continuità gestionale ed il finanziamento delle spese relative ai su menzionati progetti pluriennali, che gli Enti possano, previa autorizzazione dell'Amministrazione vigilante, prevedere l'utilizzo di quote dell'avanzo di amministrazione presunto, prima dell'approvazione formale del rendiconto dell'esercizio 2015, solo ed esclusivamente per la parte di tale avanzo costituita da fondi vincolati.

In secondo luogo, la norma in esame impedisce l'utilizzo delle risorse presunte o stimate ma non preclude la previsione del loro utilizzo. Conclusioni differenti richiederebbero

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> "I bilanci delle amministrazioni pubbliche non territoriali che adottano la contabilità finanziaria si considerano in equilibrio quando, sia in fase di previsione che di rendiconto, registrano un saldo non negativo in termini di cassa e di competenza tra le entrate finali e le spese finali. Ai fini della determinazione del saldo, l'avanzo di amministrazione può essere utilizzato, nella misura di quanto effettivamente realizzato, solo successivamente all'approvazione del rendiconto e comunque nel rispetto di eventuali condizioni e limiti previsti dalla legge dello Stato."

alle Amministrazioni interessate ulteriori interventi sul bilancio preventivo a seguito dell'approvazione del consuntivo ai fini dell'applicazione dell'avanzo.

In considerazione degli obblighi derivanti dal processo di armonizzazione contabile ed in aderenza ai suddetti principi, il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, recante "Disposizioni di attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha posto l'accento sugli adempimenti relativi alla predisposizione di documenti contabili di bilancio secondo comuni criteri, con modalità attuative distinte per enti che adottano la contabilità finanziaria ed enti che adottano la contabilità civilistica, nell'obiettivo di conseguire la raccordabilità dei documenti di bilancio in entrambe le fattispecie, al fine ultimo del consolidamento e del monitoraggio dei conti pubblici.

#### Amministrazioni che adottano la contabilità finanziaria

Per le Amministrazioni pubbliche individuate nell'elenco ISTAT aggiornato in data 30 settembre 2015, incluse quelle definite dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recanti un sistema contabile di tipo finanziario, la norma quadro dell'armonizzazione contabile ha disciplinato il processo di redazione del Bilancio di previsione secondo regole contabili uniformi, prevedendo:

- L'adozione di un piano dei conti integrato, da cui derivi una scritturazione integrata delle rilevazioni di natura finanziaria con quelle di natura economico-patrimoniale: tale adempimento decorre già dal 1° gennaio 2015, disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n.132 (cfr. circolare della Ragioneria generale dello Stato n.27 del 9 settembre 2015, in cui nelle more dell'entrata in vigore del nuovo regolamento di cui all'articolo 4, comma 3, lett. b), del più volte richiamato decreto legislativo n. 91/2011, sono fornite istruzioni operative di ausilio alla predisposizione dei Bilanci di previsione 2016);
- L'uniforme classificazione della spesa per missioni e programmi. Sul punto si richiama il
  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2012, che ha definito i
  criteri e le modalità di uniforme classificazione delle missioni delle amministrazioni
  pubbliche, cui è seguita la circolare applicativa del Dipartimento della Ragioneria generale
  dello Stato n. 23 del 13 maggio 2013;

 La redazione di un piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, riferito ai programmi di bilancio, come postulato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 2012.

Un richiamo a parte va dedicato agli enti che a decorrere dal 1° gennaio 2015 hanno aderito alla sperimentazione del principio contabile applicato della competenza finanziaria di cui all'articolo 25 del richiamato d.lgs. n.91/2011, disciplinato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° ottobre 2013.

Per detti enti, oltre ad avere cogenza le norme fin qui illustrate, sono imposti ulteriori adempimenti connessi alla verifica della possibilità di avvicinamento della contabilità finanziaria alla contabilità economico patrimoniale, attraverso l'adozione di principi contabili *ad hoc* definiti del predetto decreto ministeriale, cui si fa rinvio.

# Amministrazioni che adottano la contabilità civilistica (Decreto Ministero economia e finanze 27 marzo 2013)

L'ambito di riferimento risulta costituito dalle Amministrazioni pubbliche individuate nella compagine di cui all'elenco ISTAT, il cui aggiornamento è stato emanato in data 30 settembre 2015, con sistema contabile di tipo economico-patrimoniale, includendovi comunque i soggetti individuati dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recanti la medesima caratteristica.

Con riguardo alle indicate Amministrazioni in contabilità civilistica, nella fase di pianificazione e programmazione delle risorse, il Legislatore ha definito che oltre agli strumenti di previsione relativi ai budget economico pluriennale ed annuale andranno adottati il prospetto delle previsioni di spesa articolato per missioni e programmi (recante, altresì, i codici delle funzioni COFOG) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2012, un conto consuntivo in termini di cassa secondo regole tassonomiche individuate, il rendiconto finanziario in termini di liquidità redatto in coerenza con l'OIC 10, nonché un piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio predisposto in conformità alle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 2012.

Per ogni elemento di dettaglio, si fa rinvio alle circolari della Ragioneria generale dello Stato n.35 del 22 agosto 2013 e n. 13 del 24 marzo 2015.

### Adozione del piano dei conti integrato – Nota Metodologica per gli enti in contabilità finanziaria

L'entrata a regime, a partire dal 1° gennaio 2015, del piano dei conti integrato previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013, n. 132 – la cui adozione è circoscritta alle amministrazioni in contabilità finanziaria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 – comporta l'attuazione di una serie di procedure tecniche ed operative così sintetizzabili:

- incrocio tra la struttura di gestione contabile utilizzata dagli enti fino al 31 dicembre 2014
   e lo schema di classificazione gestionale introdotto dal piano dei conti integrato;
- 2. applicazione della circolare di raccordo tra detto piano dei conti e gli schemi di sintesi previsti dal D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97.

A tali azioni se ne uniscono altre la cui realizzazione è demandata al perfezionamento del regolamento di contabilità che andrà a sostituire quello, attualmente vigente, previsto dal D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97.

In particolare, gli enti dovranno procedere all'adozione:

- della contabilità economico-patrimoniale, nell'ambito della struttura classificatoria prevista dal piano dei conti integrato nei suoi moduli economico-patrimoniali, le cui movimentazioni andranno ad alimentare, in un'ottica integrata, gli schemi di conto economico e stato patrimoniale che verranno all'uopo definiti dalle norme di attuazione;
- 2. della classificazione per missioni e programmi, coerentemente con gli indirizzi previsti dal D.P.C.M. 12 dicembre 2012 e dal prossimo regolamento di contabilità;
- 3. dei nuovi schemi di bilancio.

L'insieme di tali azioni, inerenti l'implementazione a bilancio del piano dei conti e dei successivi provvedimenti normativi che disciplineranno l'adozione della contabilità economico-patrimoniale e della classificazione per missioni e programmi nell'alveo di comuni schemi e principi di bilancio, potrebbero comportare l'adeguamento dei sistemi informativo-contabili delle amministrazioni attuatrici.

Detti sistemi dovranno espressamente recepire le anagrafiche di classificazione contabile introdotte dalle norme di attuazione della legge n. 196/2009, nel rispetto dei principi contabili definiti dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 e successivi provvedimenti attuativi.

# Incrocio tra la struttura di gestione contabile utilizzata dall'ente al 31 dicembre 2014 e quella prevista dal piano dei conti integrato

Il piano dei conti è uno schema di rilevazione e classificazione unitaria dei dati di bilancio e di rendiconto delle amministrazioni pubbliche italiane in contabilità finanziaria. Mediante il piano dei conti tali amministrazioni procedono alla classificazione dei fatti di gestione sulla base della natura economica degli stessi, procedendo alla loro rappresentazione sotto il duplice aspetto finanziario ed economico-patrimoniale.

L'introduzione del piano è finalizzata al consolidamento nelle fasi di previsione, gestione e rendicontazione delle entrate, delle spese, dei costi e dei ricavi, nonché il monitoraggio in corso d'anno degli andamenti di finanza pubblica delle amministrazioni pubbliche. A tal fine le amministrazioni attuatrici devono porre in essere tutte le azioni necessarie alla corretta implementazione del piano dei conti nel proprio tessuto operativo-contabile, garantendo la tracciabilità delle informazioni contabilmente rilevanti poste in essere nel corso dell'esercizio.

L'adozione del piano dei conti integrato, secondo le modalità definite dal D.P.R. n. 132/2013, comporta la modifica delle modalità e del sistema di classificazione di bilancio e di rendiconto degli enti sulla base della struttura classificatoria prevista dallo stesso D.P.R. n. 132/2013 nei suoi tre moduli tassonomici:

- 1. piano finanziario (Allegato 1.1, D.P.R. n. 132/2013);
- 2. piano economico (Allegato 1.2, D.P.R. n. 132/2013);
- 3. piano patrimoniale (Allegato 1.3, D.P.R. n. 132/2013).

Tali moduli sono legati attraverso lo schema di transizione previsto dall'art. 2 del D.P.R. n. 132/2013 che definisce le correlazioni tra le scritture finanziarie e quelle economico-patrimoniali necessarie a realizzare il sistema di scritturazione integrato introdotto all'art. 6 dal D.lgs. n. 91/2011: "Le amministrazioni pubbliche [...] adottano un sistema integrato di scritturazione contabile che consenta la registrazione di ciascun evento gestionale contabilmente rilevante [...] che assicuri l'integrazione e la coerenza delle rilevazioni di natura finanziaria con quelle di natura economica e patrimoniale".

In particolare, l'adozione del piano finanziario da parte degli enti comporta l'analisi analitica dell'insieme delle unità elementari di bilancio sottostanti la struttura gestionale fino al 31 dicembre 2014, ai fini della sua riconduzione a quella obbligatoria prevista dal piano dei conti integrato. Nel realizzare tale passaggio, elemento fondamentale è il rispetto dell'art. 7 del D.lgs. n. 91/2011 in virtù del quale "Ciascuna voce del piano dei conti deve corrispondere in maniera

univoca ad una unità elementare di bilancio finanziario. Nel caso in cui non sia corrispondente all'articolazione minima del piano, l'unità elementare di bilancio deve essere strutturata secondo l'articolazione che consenta la costruzione degli allegati e degli schemi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, con il dettaglio richiesto per il monitoraggio ed il consolidamento dei dati di finanza pubblica". Il rispetto di tale articolo si concreta nella necessità, per gli enti, di ricercare, nella fase di prima adozione del piano dei conti integrato, le correlazioni tra detto piano dei conti e le unità elementari di bilancio finanziario caratterizzanti la propria struttura di gestione, procedendo all'associazione di ogni unità elementare di bilancio con le voci di V livello del piano dei conti finanziario. Da tale correlazione dovranno risultare una o più tra le seguenti casistiche:

- 1. corrispondenza con rapporto di tipo (1:1) tra le unità elementari di gestione dell'amministrazione e quelle di V livello del piano finanziario;
- 2. corrispondenza con rapporto di tipo (1:n) tra le unità elementari di gestione dell'amministrazione e quelle di V livello del piano finanziario;
- 3. corrispondenza con rapporto di tipo (n:1) tra le unità elementari di gestione dell'amministrazione e quelle di V livello del piano finanziario.

Nella prima tra le casistiche individuate, gli enti non procedono a nessuna ulteriore aggregazione/disaggregazione delle voci di bilancio perché la propria struttura di gestione è allineata a quella prevista dalla norma.

Nel caso in cui il lavoro di disamina del piano evidenzi una struttura di bilancio gestionale più aggregata rispetto a quella prevista dal piano, l'ente dovrà procedere ad articolare le voci aggregate secondo la struttura di V livello del piano finanziario, ampliando la propria base gestionale. Tale passaggio discende dal divieto di adozione del criterio della prevalenza al momento della classificazione dei fatti di gestione, nel rispetto del criterio della chiarezza del bilancio e del principio di veridicità previsti dal D.lgs. n. 91/2011.

Nel caso in cui l'incrocio tra la struttura di gestione dell'ente e il piano finanziario mostri delle correlazioni con rapporto di tipo (n:1), cioè nel caso in cui l'ente sia caratterizzato da una struttura di gestione maggiormente analitica rispetto a quella di V livello del piano finanziario, l'amministrazione deve procedere come segue:

aggregare le unità elementari di bilancio secondo le voci di V livello del piano, perdendo
i dettagli contabilmente rilevati in passato poiché non ritenuti più significativi;

 riportare le unità elementari di bilancio alle voci di V livello del piano, aggregandole, conservando però tali ulteriori dettagli gestionali nel proprio sistema informativo contabile.

In quest'ultimo caso, è la stessa struttura normativa che prevede la possibilità di estensione del piano dei conti secondo le esigenze informativo contabili degli enti, se la struttura obbligatoria del suddetto piano non risponde alle esigenze di classificazione e rappresentazione degli stessi. Sull'argomento, il D.P.R. n. 132/2013 prevede infatti che "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, le amministrazioni pubbliche, in relazione alla specificità delle proprie attività istituzionali, definiscono gli ulteriori livelli gerarchici utili alle proprie rilevazioni contabili, ottimizzandone la struttura in funzione delle proprie finalità, fermo restando la riconducibilità delle voci a quelle di quinto livello del piano dei conti definito all'allegato 1".

Laddove gli enti, in sede di correlazione tra la vecchia struttura gestionale e quella prevista dal piano dei conti, abbiano spesso fatto ricorso alle voci residuali previste in ognuno dei livelli di aggregazione del piano dei conti, si invitano gli enti stessi ad effettuare ulteriori approfondimenti, ricorrendo anche al glossario esplicativo delle voci del piano finanziario disponibile nella relativa sezione del sito internet dipartimentale della Ragioneria Generale dello Stato. Laddove anche a seguito di detti ulteriori approfondimenti gli enti confermassero la necessità di ricorrere a delle voci residuali per rappresentare le proprie fattispecie di bilancio, si invitano i medesimi enti a comunicare le proprie esigenze di ampliamento del dettaglio del piano dei conti integrato alle strutture competenti della Ragioneria Generale dello Stato.

Considerato che l'art. 7 del D.lgs. n. 91/2011 espressamente richiama il ruolo del piano dei conti, evidenziando come esso rappresenti "la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica delle amministrazioni pubbliche", si auspica che le amministrazioni procedano a far proprie le etichette delle voci di bilancio gestionale del piano finanziario in luogo delle precedenti etichette attribuite alle unità di bilancio finanziario. L'adozione del piano dei conti può essere condotta alternativamente secondo due differenti modalità:

- 1. la sostituzione dei capitoli e degli articoli, ove presenti, della base gestionale con i livelli di articolazione del piano dei conti;
- 2. il raccordo tra i capitoli e gli articoli della base gestionale dell'amministrazione con i livelli di articolazione del piano dei conti tenuto. In quest'ultimo caso gli enti conserverebbero i capitoli della vecchia struttura di bilancio, articolati secondo il livello di dettaglio del piano

dei conti, correlando gli stessi con le voci del piano dei conti. Ciò determinerebbe un appesantimento della struttura di gestione perché l'ente conserverebbe degli elementi classificatori (i vecchi articoli e capitoli) unitamente a quelli nuovi del piano dei conti, dirimenti in vece in sede di formazione del bilancio.

Va considerato, tra l'altro, che gli schemi di bilancio di prossima attuazione saranno di diretta derivazione dei livelli del piano dei conti di maggiore aggregazione contabile e che gli stessi macroaggregati introdotti nell'ambito della classificazione per missioni e programmi corrispondono ai secondi livelli del piano dei conti. Ciò premesso, si auspica che gli enti seguano la prima tra le strade possibili non utilizzando il piano quale elemento di raccordo con la propria base gestionale ma quale elemento di diretta formazione delle unità elementari di bilancio.

Sull'argomento, si richiama il dettato del D.P.R. n. 132/2013 il quale stabilisce che "il livello minimo di articolazione del piano dei conti, ai fini del raccordo con i capitoli e gli articoli, ove previsti, è costituito dal quarto livello in fase di previsione; in fase di gestione e a fini di consolidamento e monitoraggio, il livello minimo di articolazione del piano dei conti è costituito

#### Applicazione della Circolare RGS del 9 settembre 2015, n. 27

dal auinto livello".

L'articolazione della base gestionale dell'amministrazione secondo la struttura del piano dei conti è alla base dell'adozione della circolare del 9 settembre 2015, n. 27.

In detta circolare si specifica che nelle more dell'entrata in vigore del nuovo regolamento di contabilità previsto dal D.Lgs. n. 91/2011, le amministrazioni pubbliche in contabilità finanziaria, per l'anno 2016, dovranno continuare ad attenersi agli schemi di bilancio previsti dal D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, nell'ambito, però, della nuova base gestionale introdotta obbligatoriamente mediante l'adozione del piano dei conti integrato.

A tal fine, in detta circolare, si riporta una tabella di transizione tra il piano finanziario e lo schema di bilancio finanziario riportato nel D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97.

Detta tabella associa ad ogni voce del piano finanziario, al V livello, cioè al massimo livello di dettaglio, una voce dello schema di bilancio finanziario previsto dal D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97. L'adozione di siffatta tabella di transizione determina due possibili conseguenze:

• nessuna modifica nella composizione degli schemi previsti D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, laddove le unità elementari di bilancio dell'ente, riclassificate secondo la struttura di V livello

del piano finanziario, ricadono nell'ambito delle medesima categoria di bilancio utilizzata precedentemente l'adozione del piano dei conti;

modifica nella composizione degli aggregati di bilancio previsti dal D.P.R. 27 febbraio 2003,
 n. 97, laddove una unità elementare di bilancio sia stata ricondotta dallo schema introdotto dalla circolare del 9 settembre 2015, n. 27 a una categoria di bilancio diversa rispetto al passato.

Per completezza di notizie appare anche utile prevedere, a titolo meramente esemplificativo, la fattispecie sotto riportata.

Un ente X classificava, fino 31 dicembre 2014, le spese per manutenzione ordinaria distintamente in due voci, a seconda che tali spese attenessero a interventi effettuati per finalità istituzionale o per altre finalità. Tali voce, confluivano in due delle categorie di bilancio previste dal D.P.R. n. 97/2003: "Uscite per prestazioni istituzionali" e "Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi".

L'adozione del piano impone all'ente di classificare tali voci esclusivamente sulla base della loro natura economica. Nel caso in esempio, le voci in oggetto sono entrambe classificate alla voce del piano U.1.03.02.09.003 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi". L'informazione sul settore nell'ambito del quale interviene detta manutenzione è comunque a disposizione dell'ente, ma solo quale estensione della base gestionale introdotta dal piano dei conti, attraverso l'aggiunta di due VI livelli, entrambi univocamente riconducibili al V livello obbligatorio. Il passaggio da due voci ad un'unica voce di manutenzione comporta anche la rappresentazione della stessa in una sola tra le categorie previste dal D.P.R. n. 97/2003: nel caso di specie, "Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi".

L'utilizzo della tabella di transizione della circolare del 9 settembre 2015, n. 27, unitamente alla riclassificazione del bilancio in coerenza con le disposizioni di cui al D.P.R. n. 132/2013, comporta, quindi, il rispetto dello schema tutt'ora vigente ma guida gli enti nella transizione tra gli schemi del D.P.R. n. 97/2003 e quelli previsti dal prossimo regolamento di contabilità.

Bilancio/rendiconto dell'ente precedente il piano dei conti			Piano dei conti - DPR 132/2013 Piano finanziario					Compilazione dello Schema di bilancio del D.P.R. n. 97/2003 secondo la circolare		Compilazione dello Schema di bilancio del D.P.R. n. 97/2003 precedente l'adozione del piano dei conti	
Cod.	Unità elementare di bilancio pre - piano dei conti	Livello obbligatorio				Estensione nella propria base gestionale		Categoria di bilancio		Categoria di bilancio	
xx.1	manutenzione ordinaria per mobili e arredi per fini non istituzionali	U	v	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	U.1.03.02.09.003	VI	manutenzione ordinaria per mobili e arredi per fini non istituzionali	1,1.3	Uscite per l'acquisto di beni di	1.1.2	Uscite per prestazioni istituzionali
xx.2	manutenzione istituzionale per mobili e arredi			mobili e arredi		VI	manutenzione istituzionale per mobili e arredi		consumo e servizi	1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi

#### Prossimi adempimenti e adeguamento dei sistemi informativo contabili degli enti

L'adozione del piano e della classificazione per missioni e programmi, unitamente all'adozione dei nuovi schemi di bilancio, impongono un adeguamento dei sistemi informativo-contabili degli enti.

In particolare è necessario che gli enti pongano attenzione al rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 91/2011 in merito al concetto di transazione elementare e relativa codificazione.

Il D.Lgs. n. 91/2011 specifica come ogni atto gestionale posto in essere dal funzionario responsabile per realizzare le finalità proprie di ciascun programma costituisce nelle rilevazioni contabili una transazione elementare, caratterizzata da un codice che consente di tracciare le operazioni contabili movimentando contemporaneamente i piani dei conti finanziario, economico e patrimoniale.

Ogni amministrazione deve corredare, quindi, ogni fatto di gestione di una serie di attributi classificatori che ne determinano la collocazione a bilancio, anche rispetto alla stessa struttura organizzativa degli enti, tenuto conto che il D.P.C.M. 12 dicembre 2012 prevede che "la realizzazione di ciascun programma è attribuita ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa individuata in conformità con i regolamenti di organizzazione, ovvero, con altri idonei provvedimenti adottati dalle singole amministrazioni pubbliche".

In particolare, si ricorda che in mancanza di una codifica univoca e completa che identifichi la transazione elementare - nelle varie fasi dell'entrata e della spesa - i funzionari responsabili non possono dare esecuzione alle relative transazioni.

I sistemi informativo contabili degli enti devono essere modificati, pertanto, per tener conto delle disposizioni già perfezionate in materia di piano dei conti e classificazione per missioni e programmi, fermo restando la necessità che sia predisposta, a livello informatico, una anagrafica di ingresso per i fatti di gestione mediante la quale le amministrazioni possano procedere alla corretta classificazione delle transazioni elementari e alla successiva alimentazione dei prospetti di sintesi da essa discendenti.

Al riguardo si ricorda le informazioni minime che devono essere associate da ogni amministrazione in fase di costruzione del bilancio sono le seguenti:

- a. Codice identificativo della missione, per le spese;
- b. Codice identificativo del programma, per le spese;
- c. Codice identificativo della classificazione COFOG al secondo livello, per le spese;
- d. Codice identificativo del centro di responsabilità;
- e. Codice identificativo del centro di costo cui la transazione fa riferimento, per le spese;
- f. Codice della voce del piano dei conti, per entrate, spese, costi, oneri, ricavi e proventi;
- g. Codici identificativi del soggetto erogatore e del destinatario del trasferimento ove la transazione intervenga tra due amministrazioni pubbliche; Codice identificativo delle entrate ricorrenti e non ricorrenti;
- h. Codice identificativo delle transazioni con l'Unione europea;
- Codice unico di progetto, identificativo del progetto d'investimento pubblico realizzato dall'amministrazione.

Unitamente all'adeguamento dei sistemi gestionali, necessario per l'adozione del piano finanziario del piano dei conti integrato, gli enti dovranno procedere a collezionare tutte le informazioni necessarie per addivenire alla predisposizione del conto economico e dello stato patrimoniale.

Sul punto, il D.P.R. n. 132/2013 prevede che al fine di garantire l'integrazione contabile tra i moduli del piano, ciascuna voce del piano relativo alla contabilità finanziaria è correlata alle corrispondenti voci del piano relativo alla contabilità economico-patrimoniale mediante lo schema di transizione predisposto periodicamente dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e pubblicato sul sito Internet alla sezione

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/PianodeicontiIntegrato/Matrice/

A tal riguardo, unitamente alle anagrafiche di classificazione finanziaria, economica e patrimoniale previste in allegato al D.P.R. n. 132/2013, in sede di adeguamento dei sistemi informativo contabili gli enti dovranno recepire anche detto schema di transizione.

Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; indicatori di tempestività dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture

Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, emanato in attuazione dei criteri di delega stabiliti dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, ha disciplinato gli obblighi di pubblicità, di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

In relazione all'ambito oggettivo di applicazione del decreto legislativo n. 33/2013 (modificato dal decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89), si richiama l'articolo 29 il quale, al primo comma, dispone che le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati sia del bilancio di previsione, sia di quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.

Il comma 1-bis dell'articolo 29, introdotto dal già indicato decreto legge, prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell'articolo 7, secondo lo schema tipo e le modalità definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 settembre 2014.

Infine, ai sensi del successivo comma 2 dello stesso articolo 29, le medesime amministrazioni pubblicano il Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui al successivo articolo 22 del già menzionato decreto legislativo n. 91 del 2011.

Per quanto concerne l'ambito soggettivo di applicazione, invece, si fa presente che ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 33/2013, come da ultimo modificato dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, si intendono per "pubbliche amministrazioni" tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

Sull'argomento, appare utile segnalare che anche il CNF e gli ordini circondariali, stante la loro natura di enti pubblici non economici a carattere associativo, sono tenuti al rispetto della testé citata normativa (sul punto, cfr. TAR Lazio, sez. III, sent. n. 11391 e n. 11392 depositate il 24 settembre 2015).

Il suddetto articolo 11 sancisce, poi, la piena applicazione della disciplina prevista per le predette amministrazioni pubbliche anche nei confronti di enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea. Per quanto riguarda le società partecipate in misura non maggioritaria dalle pubbliche amministrazioni, così come definite dal decreto legislativo n. 33/2013, al terzo comma dello stesso articolo 11, è evidenziato che si applicano limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge anticorruzione.

Al riguardo, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, con determina del 17 giugno 2015, ha dettato le "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici", con il precipuo scopo di orientare gli enti di diritto privato controllati e partecipati, direttamente e indirettamente, da pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici economici nell'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza di cui alla legge n. 190/2012 e di definire le implicazioni che ne derivano, anche in termini organizzativi, per detti soggetti e per le amministrazioni di riferimento.

Si precisa che l'applicazione di tali linee guida è sospesa per le società con azioni quotate e per le società con strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e per le loro controllate in quanto, sebbene per esse sussista un interesse pubblico alla prevenzione della corruzione e alla promozione della trasparenza, dette società sono sottoposte ad un particolare regime giuridico, specie in materia di diffusione di informazioni, a tutela degli investitori e del funzionamento delle regole del mercato concorrenziale e saranno destinatarie di apposite linee guida.

Si richiama, inoltre, l'attenzione sulle indicazioni fornite da questo Dipartimento con la circolare n. 15 del 13 aprile 2015 concernenti la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni dirette ad accelerare il pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni.

Infatti, come chiarito nelle premesse dell'indicata circolare, l'attuazione delle disposizioni

normative su questo tema rappresenta una priorità assoluta del Governo ed è stata formalizzata, tra l'altro, come specifico obiettivo strategico del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

All'uopo, e in relazione agli aspetti connessi alla pubblicazione degli indicatori di tempestività dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, si rinvia alle specifiche istruzioni fornite con la circolare RGS n. 3 del 14 gennaio 2015, avente ad oggetto "modalità di pubblicazione dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore di tempestività dei pagamenti delle amministrazioni centrali dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, conma 3-bis, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89", e con la circolare RGS n. 22 del 22 luglio 2015, avente ad oggetto "indicazioni e chiarimenti in merito al calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 8, comma 3-bis, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89".

In particolare, con quest'ultima circolare, il Dipartimento fornisce alle amministrazioni pubbliche indicazioni, elementi operativi e chiarimenti sul calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 22 settembre 2014 recante "definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni".

#### Enti vigilati dal MIBACT di nuova istituzione o trasformati

Preliminarmente, non può non evidenziarsi il nuovo assetto organizzativo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, disposto con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2014, n. 171 (G.U. n. 274 del 25 novembre 2014) ed, in particolare, le disposizioni di cui all'art. 30 che individuano gli Istituti centrali e gli Istituti dotati di autonomia speciale, la cui organizzazione e funzionamento è stata definita, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, con D.M. del 27 novembre 2014, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo" e con D.M. del 23 dicembre 2014, recante "Organizzazione e funzionamento dei musei statali" emanati ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Ciò premesso, si ritiene opportuno evidenziare che tale processo di riorganizzazione, intervenuto nel corso dell'esercizio 2015 ed ancora in fase di definizione, ha comportato un mutamento significativo delle competenze nonché dell'aspetto organizzativo ed operativo dei nuovi istituti dotati di autonomia speciale, la cui operatività, a decorrere dall'esercizio 2016, pone il problema dell'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica laddove il raffronto deve essere effettuato con la spesa degli esercizi precedenti.

In tale contesto si evidenzia che per i predetti Istituti dotati di autonomia speciale, costituiti o trasformati nel corso dell'esercizio 2015, dovranno essere presi a riferimento i dati contabili risultanti dal primo conto consuntivo approvato.

Ciò nondimeno, si ravvisa la necessità di segnalare al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di porre in essere le opportune iniziative affinché i predetti organismi, nel predisporre il bilancio di previsione dell'esercizio 2016, adottino comunque comportamenti coerenti con la finalità di assicurare il contenimento delle spese, con particolare riferimento a quelle non direttamente correlate alla realizzazione della "mission" istituzionale, valutando attentamente la possibilità di procedere ad un'oculata riduzione degli stanziamenti complessivi per spese diverse da quelle obbligatorie ed inderogabili.

Al riguardo, corre l'obbligo ribadire, che per gli Istituti-dotati di autonomia speciale, di cui all'articolo 30 del citato DPCM n. 171/2014, quali unità locali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sarà la stessa Amministrazione vigilante a stabilire le modalità

attraverso le quali sarà assicurato il raggiungimento dell'obiettivo di contenimento di quelle spese, i cui limiti sono contemplati dalla normativa vigente, e per le quali la riduzione viene già considerata nel livello degli stanziamenti delle Amministrazioni centrali dello Stato. È opportuno che tali modalità siano portate a conoscenza anche di questa Amministrazione ai fini dell'espressione del parere di competenza per l'approvazione dei bilanci.

#### Enti del sistema camerale

Ai fini della predisposizione del bilancio di previsione 2016, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sulle disposizioni, recentemente introdotte, che comportano rilevanti novità nell'ambito del sistema camerale.

In particolare, appare utile rammentare l'articolo 28 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa, che prevede che, nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'importo del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014, è ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento.

La misura del diritto annuale dovuto, a decorrere dall'anno 2015, dalle imprese alle camere di commercio, ai sensi del menzionato articolo 28, è stato determinato con decreto interministeriale del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'8 gennaio 2015.

Si segnala, poi, l'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, che, attraverso una delega conferita al Governo, ha previsto la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio.

La delega prevede, tra l'altro:

- la rideterminazione del diritto annuale a carico delle imprese, fermo restando il meccanismo previsto dal citato decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114;
- la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali in cui le camere di commercio svolgono le loro funzioni in modo da ridurne il numero dalle attuali 105 a 60, mediante accorpamento di due o più camere; possibilità di mantenere la singola camera di commercio non accorpata sulla base di una soglia dimensionale minima di 75.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese;
  - la definizione dei compiti e delle funzioni;
- il riordino delle competenze relative alla tenuta e la valorizzazione del registro delle imprese;

- la riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte e l'introduzione di una disciplina transitoria che ne assicuri la sostenibilità finanziaria.

In coerenza con il quadro normativo sopra delineato, si evidenzia che talune camere di commercio hanno avviato processi di accorpamento ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della menzionata legge n. 580/1993. A tale riguardo, si segnalano le istruzioni operative diramate alle camere di commercio dal Ministero dello sviluppo economico (nota n. 0105995 del 1º luglio 2015 e nota n. 0172113 del 24 settembre 2015), condivise da questo Ministero, con particolare riferimento: alla redazione dei bilanci delle camere di commercio accorpande; al preventivo economico e budget direzionale della nuova camera di commercio; agli aspetti fiscali; alla predisposizione del conto giudiziale; al conto di tesoreria.

Per quanto attiene alle disposizione di cui all'art. 2, comma 4, della legge n. 580/1993, si rammenta che le Camere di Commercio sono autorizzate, per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, a promuovere, realizzare e gestire strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società.

In merito, si anticipa (vedasi scheda tematica F) che l'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (legge di stabilità per il 2015) ha introdotto rilevanti novità in materia di società partecipate imponendo l'avvio, a decorrere dal 1° gennaio 2015, di un processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, tra gli altri, dalle Camere di commercio, tale da consentirne la riduzione entro il 31 dicembre 2015. Peraltro, come si preciserà nella scheda seguente, il successivo comma 612 del medesimo articolo 1 della legge n. 190/2014 dispone che gli organi di vertice delle Camere di commercio definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un' apposita relazione tecnica, deve essere trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'Ente.

Al riguardo, si pone l'attenzione sui compiti del Collegio dei revisori dei conti degli adempimenti in questione, tenendo conto, peraltro, che, l'articolo 1, commi 551 e 552, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dispone, al comma 551 l'obbligo per le pubbliche amministrazioni locali di cui all'elenco ISTAT di accantonare, in un apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla

quota di partecipazione posseduta, per le aziende speciali, istituzioni e società partecipate che registrino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo. Tale disposizione, a decorrere dall'anno 2015, trova applicazione alle Camere di commercio. Il comma 552, nel prevedere che gli accantonamenti si applicano per gli anni 2015, 2016 e 2017 e in proporzione alla quota di partecipazione posseduta, individua alcuni criteri per la determinazione dell'importo accantonato. In proposito, si rimanda alle istruzioni sulle modalità applicative diramate alle camere di commercio dal Ministero dello sviluppo economico (nota n. 23778 del 20 febbraio 2015), condivise da questo Ministero.

Da ultimo, nel richiamare le indicazioni fornite con la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 4 del 20 gennaio 2015, si precisa che l'articolo 1, comma 391, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevede <u>indistintamente</u> l'assoggettamento delle camere di commercio al regime di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, senza alcuna previsione di deroga, facendo, quindi, rientrare nell'ambito applicativo della citata norma anche le camere di commercio ricadenti nelle regioni a statuto speciale.

Processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute ai sensi dell'articolo 1, commi 611-612 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ha disposto, all'articolo 1, commi 611 e 612, rilevanti novità in materia di società e partecipazioni societarie possedute, direttamente o indirettamente, dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano, Enti locali, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, Università e Istituti di istruzione universitaria pubblici e Autorità portuali.

Difatti, il comma 611 ha sancito a carico dei suddetti soggetti destinatari – nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni - l'obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2015, di avviare un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, al fine di conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri espressamente sanciti dal legislatore:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Il successivo comma 612- prevede taluni adempimenti a carico degli\_organi\_di vertice\_ delle amministrazioni pubbliche interessate consistenti:

- nella definizione e approvazione, entro il 31 marzo 2015, di un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e tempi di attuazione nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Detto piano deve essere corredato di un'apposita relazione tecnica e trasmessa alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti nonché pubblicato nel sito internet istituzionale delle amministrazioni pubbliche interessate;
- nella predisposizione, entro il 31 marzo 2016, di una relazione sui risultati conseguiti da trasmettere alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti nonché da pubblicare nel sito internet istituzionale delle predette amministrazioni.

In ragione dei compiti di vigilanza sull'andamento della spesa pubblica posti in capo a questa Amministrazione dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, si invitano i rappresentati MEF in seno ai Collegi dei revisori dei conti presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le Università e Istituti di istruzione universitaria pubblici e le Autorità portuali di fornire adeguate assicurazioni circa il corretto adempimento delle prescrizioni normative sopra citate.

#### Misure di contenimento della spesa

Nel corso degli ultimi anni sono state introdotte nell'ordinamento talune norme di razionalizzazione concernenti specifiche tipologie di spesa da tenere in considerazione, anche ai fini della predisposizione del bilancio di previsione 2016.

Per consentire una lettura sistematica delle disposizioni vigenti in materia si rimanda all'apposito quadro sinottico riepilogativo (Allegato 1 della presente circolare) mentre, per gli aspetti prettamente descrittivi ed interpretativi delle norme stesse si fa rinvio anche alle precedenti circolari emanate in materia ed, in particolare, alle circolari n. 2 del 22 gennaio 2010, n. 40 del 23 dicembre 2010, n. 12 del 15 aprile 2011, n. 33 del 28 dicembre 2011, n. 28 del 7 settembre 2012, n. 30 del 22 ottobre 2012, n. 2 del 5 febbraio 2013, n. 35 del 22 agosto 2013 e n. 8 del 2 febbraio 2015, ferme restando le ulteriori precisazioni contenute, in ordine a specifici aspetti, nelle distinte schede tematiche di cui alla presente circolare.

Con riferimento al bilancio di previsione 2016 ed a integrazione di quanto già rappresentato nelle apposite richiamate istruzioni ministeriali, si riportano, quindi, nella presente circolare ulteriori considerazioni circa talune norme previgenti, nonché si forniscono elementi chiarificativi in ordine alle più recenti disposizioni che, inserendosi nel quadro complessivo degli obiettivi finalizzati al contenimento e alla razionalizzazione della spesa pubblica, comportano significativi riflessi nella gestione amministrativo-contabile degli enti.

Si rappresenta, infine, che - in relazione alle ulteriori misure in materia di contenimento della spesa pubblica scaturenti anche dal disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016) - con successiva circolare saranno date indicazioni aggiuntive e, in tale contesto, in ragione dei compiti di vigilanza sull'andamento della spesa pubblica posti in capo a questo Dicastero dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, sarà fornita, previa revisione, l'apposita scheda relativa al monitoraggio dei versamenti da effettuare al bilancio dello Stato.

#### Efficientamento della spesa per acquisti

Nel contesto degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica, si collocano, altresì, le disposizioni che prevedono il ricorso a strumenti centralizzati di acquisto e di negoziazione per l'approvvigionamento di beni e servizi.

In tale ambito, vengono in rilievo le norme che hanno introdotto e implementato nel corso degli ultimi anni il c.d. Programma per la razionalizzazione degli acquisti della P.A., inteso a semplificare e a rendere più celeri e trasparenti le procedure di approvvigionamento da parte degli operatori pubblici, basate su processi e tecnologie innovative, nonché a razionalizzare e ottimizzare la spesa pubblica per beni e servizi attraverso un miglioramento della qualità degli acquisti e la riduzione dei relativi costi, conseguente all'aggregazione della domanda.

Un ruolo centrale nel Programma di razionalizzazione della spesa rivestono, in particolare, le convenzioni stipulate da Consip. S.p.A., cui le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni statali centrali e periferiche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, hanno facoltà di ricorrere ai sensi dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e fermo restando l'obbligo, in caso di mancato ricorso, dell'utilizzo dei relativi parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.

Le amministrazioni pubbliche diverse dalle amministrazioni statali centrali e periferiche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, sono, inoltre, tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (Mepa) per lo svolgimento delle procedure di acquisto di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario, secondo quanto prescritto dall'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Tra gli strumenti del Programma per la razionalizzazione degli acquisti rientrano, poi, ai sensi dell'articolo 2, comma 225, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, gli accordi quadro conclusi da Consip S.p.A., ai quali le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3,

comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono fare ricorso per l'acquisto di beni e servizi o, comunque, devono essere utilizzati quali parametri di qualità e di prezzo da impiegare come riferimento per acquisizioni comparabili.

In relazione a talune categorie merceologiche specificamente individuate (energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile), poi, l'articolo 1, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha esteso a tutte le amministrazioni pubbliche e alle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'obbligo di ricorso alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero di esperimento di autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati.

Per quanto attiene agli organismi pubblici dotati di autonomia finanziaria e contabile ricompresi tra le Amministrazioni dello Stato, i quali predispongono un apposito bilancio, si rinvia alle indicazioni esplicative e ricognitive del quadro normativo vigente fornite nella circolare DAG - RGS del 25 agosto 2015, ove risultano sintetizzati gli obblighi e le facoltà di ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.

La circolare da ultimo richiamata pone, in particolare, l'attenzione sulle disposizioni recate dall'articolo 9, comma 7, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, nelle ipotesi in cui non sia presente una convenzione stipulata da Consip S.p.A., prescrivono l'utilizzo, nell'ambito della programmazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione, dei prezzi di riferimento pubblicati dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (oggi Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC), costituenti prezzo massimo di aggiudicazione, a pena di nullità dei relativi contratti.

Da ultimo, per completezza, si espone che al perseguimento degli obiettivi di efficientamento e razionalizzazione della spesa per acquisti risultano parimenti preordinate le previsioni del disegno di legge di stabilità 2016 (ora A.C. 3444) che introducono talune modifiche alle disposizioni sopra richiamate nonché ulteriori misure di rafforzamento dell'acquisizione centralizzata, in primo luogo attraverso la limitazione della possibilità per le amministrazioni

pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di procedere ad affidamenti autonomi, in relazione alle specifiche categorie merceologiche (energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile) indicate dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, ai soli casi in cui siano pattuiti corrispettivi inferiori almeno del 10% rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali.

In secondo luogo, è prevista l'estensione degli obblighi di acquisto mediante le convenzioni quadro Consip e, per le procedure sotto la soglia comunitaria, attraverso il Mepa, a tutti gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e alle agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Il disegno di legge di stabilità 2016 mantiene, poi, in capo alle pubbliche amministrazioni, la possibilità di negoziare in via autonoma le acquisizioni di beni e servizi al di sotto di una soglia minima, pari a 1.000 euro, al fine di escludere i "microacquisti" dall'obbligo di ricorso al Mepa ovvero agli strumenti di acquisto e negoziazione telematici; possibilità estesa anche agli enti del Servizio sanitario nazionale.

Al fine di favorire la trasparenza e l'efficienza dell'azione amministrativa, è pure introdotto l'obbligo, per tutte le amministrazioni pubbliche, di programmazione biennale dell'attività negoziale volta all'acquisizione di beni e servizi di importo stimato superiore a un milione di euro, in luogo della mera facoltà attualmente prevista dall'articolo 271 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Ulteriori disposizioni sono dettate allo scopo di rendere più stringente l'obbligo di adesione alle convenzioni Consip consentendo alle pubbliche amministrazioni, soggette a tali modalità obbligatorie di approvvigionamento, di procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, e soltanto qualora il bene o servizio disponibile in convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza delle caratteristiche essenziali, così come individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione.

Nel settore dei beni e servizi informatici e di connettività, è contemplato un rafforzamento circa l'ottimizzazione e razionalizzazione della spesa per acquisti, prevedendo che le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,

come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedano ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori, ovvero, solo qualora il bene o servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione o in caso di necessità e urgenza, mediante acquisti autonomi a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo.

Inoltre, specifiche misure sono disposte per l'efficientamento degli acquisti di beni e servizi da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal d.P.C.M. di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip S.p.A.

#### Acquisto e vendita di immobili pubblici

L'articolo 12, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le operazioni di acquisto e vendita di immobili, effettuate sia in forma diretta sia indiretta, da parte delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli enti del servizio sanitario nazionale, nonché del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con riferimento ai beni immobili ubicati all'estero, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, ferme restando, per gli enti previdenziali pubblici e privati, le disposizioni di cui al comma 15 dell'articolo 8 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il successivo comma 1-bis - introdotto dall'articolo 1, comma 138, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - statuisce, altresì, che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel caso di operazioni di acquisto di immobili, ferma restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, l'emanazione del decreto previsto dal comma 1 è effettuata anche sulla base della documentata indispensabilità e indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento. Il medesimo comma 1-bis prescrive, inoltre, che la congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese e fatto salvo quanto previsto dal contratto di servizi stipulato ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le relative modalità di attuazione. Detto decreto è stato emanato il 14 febbraio 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 2014, serie generale n. 108, mentre sono state fornite apposite istruzioni operative con la circolare 23 giugno 2014, n. 19/RGS.

more and an experience of the control of the contro

circolare attuativa 4 giugno 2012, n. 21/RGS, per la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica prevista dai commi appena citati.

#### Scheda tematica G.3

#### Riduzione dei costi degli apparati amministrativi delle Agenzie fiscali

Per quanto riguarda le Agenzie fiscali, l'articolo 1, comma 8-bis, del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, ha esteso fino al 2020 l'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 21 sexies, del decreto legge n. 78/2010. L'articolo 1, comma 8-ter del medesimo decreto legge n. 192/2014 ha confermato quanto stabilito dall'articolo 1, comma 611, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, stabilendo che le disposizioni di cui al comma 8-bis si applicano con riferimento alle norme in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fatte salve le disposizioni in materia di locazione e manutenzione di immobili delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 24 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Pertanto, le Agenzie fiscali potranno assolvere alle disposizioni in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato pari all'1 per cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento.

Harates (M. 2020) 1 (1920) 1 (

#### Invio telematico bilancio

L'articolo 15 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica" reca disposizioni speciali e transitorie in materia di monitoraggio dei conti pubblici, prevedendo l'invio telematico alla Ragioneria Generale dello Stato dei dati dei bilanci di previsione, delle relative variazioni e dei conti consuntivi delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n.196/2009 nonché delle Amministrazioni pubbliche e degli enti e società per i quali è comunque previsto l'invio dei bilanci ai Ministeri vigilanti. (http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit--i/Vigilanza-/AP-invio-telematico-dei-bilanci-L196-2009/).

Al riguardo si richiama l'attenzione dei Revisori in rappresentanza del MEF a voler verificare che l'Ente abbia provveduto, ove tenuto, a richiedere l'utenza per l'abilitazione di accesso all'applicativo (http://portaleigf.tesoro.it), nonché all'invio telematico dei dati previsti dalla normativa richiamata. Circa le modalità operative, si rinvia alle news ed alla documentazione presente sul portale Bilancio enti.

Si sottolinea l'esigenza che l'invio telematico dei dati contabili avvenga contestualmente alla trasmissione delle delibere di approvazione del bilancio di previsione, delle relative variazioni e del conto consuntivo ai Ministeri vigilanti.

#### Scheda tematica I

### Indicazioni in materia di personale

Nel rappresentare che in materia di personale il disegno di legge di stabilità 2016 ha previsto significativi interventi, si ribadisce comunque che il bilancio di previsione 2016 dovrà essere predisposto tenendo conto del quadro normativo vigente. Ove necessario verranno fornite specifiche istruzioni in merito ai predetti interventi a seguito della approvazione definitiva del citato disegno di legge.

Nelle seguenti schede tematiche vengono pertanto analizzate le modifiche normative intervenute in materia successivamente all'emanazione della circolare n. 8/2015 con l'indicazione delle parti di detta circolare che devono ritenersi confermate e con ulteriori precisazioni su specifiche problematiche emerse in sede applicativa.

## Assunzioni, dotazioni organiche, lavoro flessibile, ferie, riposi e permessi

Fatte salve le eventuali nuove prescrizioni che potranno derivare dall'entrata in vigore della citata legge di stabilità, allo stato, per quanto riguarda il regime assunzionale delle agenzie e degli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, si rinvia alle indicazioni fornite con la citata circolare n. 8/2015 evidenziando, ai fini della formulazione delle previsioni per l'anno 2016, la vigenza delle disposizioni contenute nell'articolo 3 del decreto legge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014 e successive modificazioni che, tra l'altro, prevedono, per l'anno 2016, la possibilità di assumere personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.

In materia va comunque segnalato che restano altresì in vigore le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 425, della legge n. 190/2014 riguardanti la mobilità del personale in esubero appartenente agli enti di area vasta nonché i seguenti provvedimenti normativi intervenuti successivamente all'emanazione della predetta circolare n. 8/2015.

Con la legge 27 febbraio 2015 n. 11 di conversione del decreto legge n. 192/2014 (recante "proroga di termini previsti da disposizioni legislative"), le cui disposizioni in materia di proroga delle facoltà assunzionali sono state illustrate nella predetta circolare n. 8 ed alla quale per tale aspetto si fa rinvio, è stato introdotto l'art. 7, comma 2-bis che ha esteso l'applicazione delle disposizioni contenute nei commi 425, 426, 427, 428 e 429, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a favore del personale dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.

Si segnala, inoltre, quanto previsto dal decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

In particolare l'articolo 4, comma 2, di detto decreto legge è intervenuto in materia di mobilità del personale appartenente alle province, prevedendo che detto personale qualora alla data di entrata in vigore del medesimo decreto si trovi in posizione di comando o distacco o altri istituti comunque denominati presso altra pubblica amministrazione, sia trasferito, previo consenso dell'interessato, presso l'amministrazione dove presta servizio; a condizione che ci sia capienza nella dotazione organica e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione

vigente e comunque ove risulti garantita la sostenibilità finanziaria a regime della relativa spesa.

Inoltre in data 14 settembre 2015 è stato emanato il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, contenente i criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale.

Per quanto riguarda il regime assunzionale del sistema universitario allo stato resta confermato quanto previsto dall' all'articolo 66, commi 13 bis e 14, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 il quale per l'anno 2016 stabilisce che il sistema delle università statali possa procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato, nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. Ai sensi del medesimo articolo il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto ministeriale, provvede all'attribuzione a ciascuna università del contingente delle assunzioni, espresso in punti organico, sulla base dei criteri determinati dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 e dai successivi DD.P.C.M. previsti dal medesimo articolo 7, adottati entro il mese di dicembre antecedente al successivo triennio di programmazione ed avente validità triennale. Per il triennio 2015-2017 la relativa disciplina è contenuta nel DPCM 31 dicembre 2014 recante "Disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49."

Con riferimento ai ricercatori universitari resta confermato quanto riportato nella circolare n.8/2015, segnalando la vigenza anche per l'anno 2016 delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 346, della legge n. 190/2014 in virtù delle quali, al fine di favorire il reclutamento di ricercatori universitari, a decorrere dall'anno 2015, gli atenei che rispettano la condizione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 49/2012, e delle successive norme di attuazione del comma 6 del medesimo articolo 7 (le università cosiddette virtuose) possono procedere, in aggiunta alle facoltà di cui al secondo periodo del citato art. 66, comma 13 bis, del decreto legge n. 112/2008, all'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche utilizzando le cessazioni avvenute nell'anno precedente riferite ai ricercatori di cui al predetto articolo 24, comma 3, lettera a), già assunti a valere sulle facoltà assunzionali dei singoli atenei.

Sempre con riferimento al sistema delle università si fa rinvio, inoltre, a quanto rappresentato nella circolare n. 8/2015 in merito alle specifiche disposizioni introdotte dall'articolo 1, commi 347 e 349 della legge n. 190/2014.

Relativamente al regime assunzionale degli enti di ricerca allo stato resta confermato quanto previsto dall'art. 3, comma 2, decreto legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014 il quale prevede, tra l'altro, la possibilità di procedere per l'anno 2016, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite del 60 per cento delle risorse relative alle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Per i restanti aspetti restano confermate anche per gli enti di ricerca le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 3.

Per quanto riguarda le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, resta in vigore il comma 5 dell'articolo 14 del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012, che prevede che le stesse possano procedere, a decorrere dall'anno 2016, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente.

Anche in materia di trattenimenti in servizio (art. 1 decreto legge n.90/2014), nonché in riferimento alle specifiche modalità di determinazione del budget assunzionale previste dall'articolo 14, comma 7, del decreto legge n. 95/2012 come modificato dal decreto legge n. 101/2013, si confermano le indicazioni fornite con la citata circolare n. 8/2015. Si conferma inoltre quanto indicato in detta circolare in materia di riduzioni di dotazioni organiche e di ricorso al lavoro flessibile, segnalando, altresì, l'entrata in vigore del D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 157 recante "Misure della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettera h), della legge 11 marzo 2014, n. 23", che ha dettato specifiche disposizioni in materia di riorganizzazione delle relative strutture, in funzione del contenimento delle spese di funzionamento, ai sensi dell'articolo 23-quater del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Nello specifico, i commi-8 e 9, dell'articolo 1 del predetto decreto legislativo, hanno previsto rispettivamente una riduzione, di non-meno del 10 per-cento, del rapporto tra personale dirigenziale di livello non generale e personale non dirigente previsto dall'articolo 23-quinquies,

comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed una riduzione complessiva di almeno il 10 per cento delle posizioni dirigenziali di livello generale, computata con riferimento alla dotazione organica cumulativa delle agenzie stesse relativa a tali posizioni. Il successivo comma 10 ha, inoltre, disposto una corrispondente riduzione dei fondi per il trattamento accessorio del personale dirigente di prima e seconda fascia, in misura proporzionale ai posti dirigenziali effettivamente soppressi.

In ordine al lavoro flessibile si segnalano altresì le innovazioni introdotte dal D.Lgs. n. 81/2015. Tale decreto legislativo ha previsto, all'articolo 2, comma 1, che a far data dal 1° gennaio 2016, anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente, anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato, e che, comunque, come dispone l'articolo 2, comma 4, dal 1° gennaio 2017 è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare i contratti di collaborazione.

In merito ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato si segnalano le ulteriori disposizioni introdotte dal Capo III del citato D.Lgs. n. 81/2015 pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 2015, n. 144, che ha sostanzialmente abrogato il decreto legislativo n. 368/2001, oltre quanto già previsto dall'articolo 1 del decreto legge 20 marzo 2014, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 78.

In materia di congedi, il D.Lgs. n. 80/2015, modificando il D.Lgs. n. 151/2001, ha previsto un'estensione dei diritti genitoriali nella fruizione dei congedi parentali prevedendo la possibilità di fruire del congedo parentale nei primi 12 anni di vita del bambino (anziché ai primi 8 anni), elevando, conseguentemente, ai primi 6 anni di vita del bambino (anziché ai primi 3 anni) il limite entro il quale il congedo parentale dà diritto a una indennità pari al 30% della retribuzione.

Per quanto concerne ferie, riposi e permessi si rinvia alla circolare n. 2/2013 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Ad integrazione della stessa, si segnala che il Tar del Lazio, con sentenza n. 5714/2015, ha ricondotto le assenze dal servizio per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, alla disciplina normativa delle assenze per malattia di cui all'articolo 55-septies del D.Lgs. 165/2001, modificando, di fatto, l'orientamento del Dipartimento della Funzione pubblica che nella circolare 2/2014, interpretando il disposto del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha modificato il comma 5-ter dell'articolo 55-septies del D.Lgs. n. 165/2001, riconduceva tale fattispecie nell'ambito dei permessi per motivi personali.

Con riferimento in generale alla mobilità del personale, ai fini di una regolamentazione della stessa, si segnala, infine la pubblicazione nella G.U. Serie Generale n. 216 del 17 settembre 2015 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2015, recante: "Definizione delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale", adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 4, comma 3, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

#### Trattamento economico del personale

Circa la disciplina dei tetti retributivi di cui all'articolo 23-ter del decreto legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011 e successive modificazioni e all'articolo 1, comma 489, della legge n. 147/2013 nonché in ordine al trattamento economico spettante nei casi di passaggio di carriera presso la stessa o altra amministrazione di cui all'articolo 1, commi 458 e 459, della precitata legge n. 147/2013 si confermano le indicazioni contenute nella circolare n. 8/2015.

Fermo restando quanto già segnalato nella predetta circolare circa la cessazione, a partire dal 1° gennaio 2015 degli effetti delle norme di contenimento delle spese di personale previste dall'articolo 9, commi 1, 2 e 21, terzo e quarto periodo, del decreto legge n. 78/2010 concernenti il blocco dei trattamenti economici individuali (commi 1 e 2) ed il bocco economico delle progressioni di carriera comunque denominate e dei passaggi tra le aree (comma 21, terzo e quarto periodo), si segnala, con riferimento al personale di cui all'articolo 3 del d.lgs n. 165/2001 (tra cui, per quanto di interesse, i professori ed i ricercatori universitari), che dal 1° gennaio 2016 cessano anche gli effetti del blocco degli adeguamenti retributivi e delle classi e scatti di cui al primo e secondo periodo del citato articolo 9, comma 21. Si rammenta comunque che la cessazione degli effetti di dette misure non può dar luogo a successivi recuperi, operando le stesse una sterilizzazione, anche sotto il profilo giuridico, dei predetti istituti retributivi per l'intero periodo 2011-2015.

Resta fermo in materia di indennità di vacanza contrattuale (IVC) quanto stabilito dall'articolo 1, comma 452, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 255, della legge n. 190/2014, ai sensi del quale l'IVC da computare in riferimento a ciascuno degli anni 2015-2018, quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale, è quella in godimento al 31 dicembre 2013. Conseguentemente, anche per l'anno 2016 occorre far riferimento all'IVC in vigore dal 1º luglio 2010.

In materia di rinnovi contrattuali, invece, occorre considerare la recente sentenza n.

- 178/2015 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato la sopravvenuta illegittimità

- costituzionale a decorrere dal giorno successivo alla data-di pubblicazione della medesima

- sentenza (G.U. n. 30 del-29/7/2015) del regime di sospensione della contrattazione collettiva

risultante dalla normativa vigente (tra cui l'art. 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2013, n.

147 e l'art. 1, comma 254, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 modificativi dell'articolo 9, comma 17, del decreto legge n. 78/2010), affermando, tra l'altro che "Rimossi, per il futuro, i limiti che si frappongono allo svolgimento delle procedure negoziali riguardanti la parte economica, sarà compito del legislatore dare nuovo impulso all'ordinaria dialettica contrattuale, scegliendo i modi e le forme che meglio ne rispecchino la natura, disgiunta da ogni vincolo di risultato. Il carattere essenzialmente dinamico e procedurale della contrattazione collettiva non può che essere ridefinito dal legislatore, nel rispetto dei vincoli di spesa, lasciando impregiudicati, per il periodo già trascorso, gli effetti economici derivanti dalla disciplina esaminata". In ottemperanza a quanto statuito in materia dalla Corte Costituzionale, spetta pertanto al legislatore definire il quadro finanziario di riferimento anche in applicazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, lettera g) della legge n. 196/2009 che demanda alla legge di stabilità l'indicazione dell'importo "complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico." Conseguentemente, nel disegno di legge di stabilità sono state introdotte specifiche disposizioni in materia volte a prevedere, tra l'altro, che per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016- 2018, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del d.lgs. n.165/2001 sono posti a carico dei rispettivi bilanci e che con apposito D.P.C.M da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge di stabilità vengano fissati i criteri di determinazione dei predetti oneri in coerenza con quanto previsto, in riferimento al personale statale. Si ritiene, pertanto, che, ai fini della esatta determinazione dei predetti oneri contrattuali, occorrerà attendere la definizione del quadro normativo come sopra delineato.

In tema di divieto di conferimento di incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di Governo al personale in quiescenza di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto legge n. 95/2012 e successive modificazioni, rispetto a quanto indicato nella citata circolare n.8/2015, si segnalano le ulteriori modifiche introdotte dall'articolo 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Tali modifiche, come evidenziato anche nella circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 4 del10 novembre 2015, intervengono sull'ambito di applicazione del limite annuale di durata e del divieto di proroga o rinnovo, restringendolo agli incarichi

dirigenziali e direttivi. Per gli incarichi di studio o consulenza, nonché per le cariche in organi di governo delle amministrazioni e degli enti da esse controllate, detto limite non è più operante, ferma restando la gratuità.

### Contrattazione integrativa

In attesa dell'entrata in vigore del ddl stabilità 2016, si confermano in materia di contrattazione integrativa le indicazioni fornite nella circolare n. 8/2015. Inoltre, si segnala la necessità di tener conto delle indicazioni di cui alla circolare n. 20/2015 del Mef - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con la quale sono state impartite istruzioni applicative circa la determinazione, a decorrere dal 2015, della decurtazione permanente dei fondi della contrattazione integrativa ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, come modificato dall'articolo 1, comma 456, della legge n. 147/2013.

Si rinvia alla predetta circolare n. 8/2015 anche in materia di onorari delle Avvocature delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001. In proposito, si segnala che la normativa previgente all'entrata in vigore dell'articolo 9 del decreto legge n. 90/2014, recata dall'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, disponeva che le somme provenienti dalle riduzioni di spesa ivi previste fossero versate dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo di bilancio dello Stato. Al riguardo si precisa che detto versamento, da riferirsi esclusivamente alle riduzioni di spesa previste dal citato articolo 1, comma 457, ove non ancora effettuato, dovrà avvenire sul seguente capitolo: Capo 10 – Cap. 3538 – Versamento da parte degli enti e delle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria della quota dei compensi professionali liquidati a seguito di sentenza favorevole per le pubbliche amministrazioni in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Inoltre, sempre in tema di onorari delle avvocature delle amministrazioni pubbliche, si segnala che con deliberazione n. 33 del 7 giugno 2010 la Corte dei Conti a Sezioni riunite in sede di controllo ha affrontato la specifica questione riguardante l'inclusione o meno dell'Irap dovuta dall'ente tra gli oneri da portare in detrazione dai compensi professionali da erogare, affermando conclusivamente che"... mentre sul piano dell'obbligazione giuridica, rimane chiarito che l'Irap grava sull'amministrazione (secondo blocco delle citate disposizioni), su un piano strettamente contabile, tenuto conto delle modalità di copertura di "tutti gli oneri", l'amministrazione non potrà che quantificare le disponibilità destinabili ad avvocati e

professionisti, accantonando le risorse necessarie a fronteggiare l'onere Irap, come avviene anche per il pagamento delle altre retribuzioni del personale pubblico (primo blocco delle citate disposizioni). Pertanto, le disposizioni sulla provvista e la copertura degli oneri di personale (tra cui l'Irap) si riflette, in sostanza, sulle disponibilità dei fondi per la progettazione e per l'avvocatura interna ripartibili nei confronti dei dipendenti aventi titolo, da calcolare al netto delle risorse necessarie alla copertura dell'onere Irap gravante sull'amministrazione ".

## Scheda tematica I.4

## Allegati delle Spese di Personale al Bilancio di Previsione per l'anno 2016

Per quanto riguarda le istruzioni per la compilazione degli allegati delle spese di personale ai bilanci di previsione per l'anno 2016 in attuazione del titolo V del decreto legislativo n. 165/2001, si rinvia direttamente alla Nota Operativa, che verrà pubblicata sul sito della Ragioneria Generale dello Stato nelle pagine dell'applicativo SICO dedicate agli allegati al bilancio di previsione 2016 del settore pubblico.



Norme di contenimento della spesa pubblica per l'anno 2016

Ottobre 2015

# Contenimento spese per consumi intermedi

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
Sistema degli acquisti e dei beni Articolo 1, comma 449, della legge 27.12.2006, n. 296 come modificato dal comma 1, dell'articolo 7, del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, come sostituito dalla legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94 e poi dal comma 150 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ai sensi dei quanto disposto dall'articolo 1, comma 561, della medesima legge n. 228/2012 e, da ultimo, dall'art. 22, comma 8, lett. a), del decreto legge 24/6/2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.	Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.	dal 2013	Circolare RGS n. 31/2008 Circolare n. 8/2015  Le tipologie di beni e servizi di cui al presente comma sono state individuate: con D.M. 23 gennaio 2008 (Gazz. Uff. 7 febbraio 2008, n. 32) per l'anno 2008; con D.M. 17 febbraio 2009 (Gazz. Uff. 1 aprile 2009, n. 76) per gli anni 2009, 2010 e 2011; con D.M. 15 marzo 2012 (Gazz. Uff. 28 maggio 2012, n. 123) per l'anno 2012 e, in ogni caso, sino all'emanazione del successivo decreto
Art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato prima dal comma 2 dell'art. 7, D.L. 7 maggio 2012, n. 52, come sostituito dalla legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94, poi dai nn. 1) e 2) della lettera a) e dalla lettera b) del comma 149 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 561, della medesima legge n. 228/2012, e, infine, dalla lettera b) del comma 8 dell'art. 22, D.L. 24 giugno 2014, n. 90.	"[] Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le università statali, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento".	dal 2013	

Articolo 1, comma, 455, della legge 27.12.2006, n. 296	Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio.		Circolare RGS n. 33/2011
Articolo 1, comma, 456, della legge 27.12.2006, n. 296.	Le centrali di cui al comma 455 stipulano, per gli ambiti territoriali di competenza, convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.	dal 2013	
Articolo 3, comma 15, della legge 24.12.2007, n. 244	Le società di cui ai commi da 12 a 18 adottano, per la fornitura di beni e servizi, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni dalla Consip Spa, motivando espressamente le ragioni dell'eventuale scostamento da tali parametri, con particolare riguardo ai casi in cui le società stesse siano soggette alla normativa comunitaria sugli appalti pubblici.	dal 2013	
Articolo 2, commi 225-226, della legge 23 dicembre 2009, n. 191	225. La società CONSIP Spa conclude accordi quadro, ai sensi dell' articolo 59 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, cui le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e le amministrazioni aggiudicatrici di cui all' articolo 3, comma 25, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi. In alternativa, le medesime amministrazioni adottano, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli degli accordi quadro di cui al presente comma. Resta fermo quanto previsto dall' articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, dall' articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dall' articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall' articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.  226. Le convenzioni di cui all' articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, possono essere stipulate anche ai fini e in sede di aggiudicazione degli appalti basati su un accordo quadro concluso ai sensi del comma 225 del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 26 della legge n. 488 del 1999, e successive modificazioni, per le convenzioni stipulate dalla società CONSIP Spa".	dal 2013	

Articolo 11, comma 6, del decreto legge 06.07.2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15.07.2011, n. 111	Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri contenute nell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Restano escluse dall'applicazione del presente comma le procedure di approvvigionamento già attivate alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.	2012	
Articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e, successivamente, modificato dall'art. 1, comma 151, L. 24 dicembre 2012, n. 228	Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tali casì i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni del p	Dal 2013	
Articolo I, comma 13, del	Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo		
decreto legge n. 95/2012,	contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo		
convertito, con modificazioni,	dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non		

dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'art. 1, comma 153, L. 24 dicembre 2012, n. 228.	inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l'amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.		
Articolo 1, comma 16, del decreto legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135	La durata delle convenzioni di cui al precedente comma 15 è prorogata fino al 30 giugno 2013, a decorrere dalla data di esaurimento della convenzione originaria e solo se a tale data non sia già intervenuta da parte della medesima centrale di committenza la pubblicazione di una procedura di gara per la stipula di una convenzione avente ad oggetto prodotti o servizi analoghi. L'aggiudicatario ha facoltà di recesso, da esercitarsi secondo le modalità di cui al precedente comma 15.	2013	,
Articolo 4, comma 6, del decreto legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135	A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni	dal 2013	

	sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.		
Articolo 4, comma 13, del decreto legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135	Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate ed alle loro controllate. Le medesime disposizioni non si applicano alle società per azioni a totale partecipazione pubblica autorizzate a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio. L'amministrazione interessata di cui al comma 1 continua ad avvalersi degli organismi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114. Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali.		
Articolo 8, comma 1, del decreto legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135	Al fine di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi, e di riduzione della spesa pubblica, gli enti pubblici non territoriali adottano ogni iniziativa affinché:  a) in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, siano utilizzate le carte elettroniche istituzionali, per favorire ulteriore efficienza nei pagamenti e nei rimborsi a cittadini e utenti;  b) nel caso di incorporazione di enti, sia realizzato un unico sistema informatico per tutte le attività anche degli enti soppressi, in termini di infrastruttura hardware ed applicativi funzionali, sotto la responsabilità organizzativa e funzionale di un'unica struttura;  c) siano immediatamente razionalizzate e ridotte le comunicazioni cartacee verso gli utenti legate all'espletamento dell'attività istituzionale, con conseguente riduzione, entro l'anno 2013, delle relative spese per un importo pari almeno al 50 per cento delle spese sostenute nel 2011, in ragione delle nuove modalità operative connesse allo sviluppo della telematizzazione della domanda e del progressivo aumento dell'erogazione di servizi online;  d) siano ridotte le spese di telefonia mobile e fissa attraverso una razionalizzazione dei contratti in essere ed una diminuzione del numero degli apparati telefonici;  e) siano razionalizzati nel settore pubblico allargato i canali di collaborazione istituzionale, in modo tale che lo scambio dati avvenga esclusivamente a titolo gratuito e non oneroso; f) sia razionalizzato il proprio patrimonio immobiliare strumentale mediante l'attivazione immediata di iniziative di ottimizzazione degli spazi da avviare	dal 2012	

	sull'intero territorio nazionale che prevedano l'accorpamento del personale in forza nei vari uffici territoriali ubicati nel medesimo comune e la riduzione degli uffici stessi, in relazione ai criteri della domanda potenziale, della prossimità all'utenza e delle innovate modalità operative connesse all'aumento dell'informatizzazione dei servizi;  g) si proceda progressivamente alla dematerializzazione degli atti, riducendo la produzione e conservazione dei documenti cartacei al fine di generare risparmi connessi alla gestione della carta pari almeno al 30 per cento dei costi di conservazione sostenuti nel 2011.	
Articolo 8, comma 3, del decreto legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135	Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, al fine di assicurare la riduzione delle spese per consumi intermedi, i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2009, n. 196, nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) con esclusione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, degli enti del servizio sanitario nazionale, e delle università e degli enti di ricerca di cui all'allegato n. 3, sono ridotti in misura pari al 5 per cento nell'anno 2012 e al 10 per cento a decorrere dall'anno 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Nel caso in cui per effetto delle operazioni di gestione la predetta riduzione non fosse possibile, per gli enti interessati si applica la disposizione di cui ai periodi successivi. Gli enti e gli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato adottano interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa per consumi intermedi in modo da assicurare risparmi corrispondenti alle misure indicate nel periodo precedente; le somme derivanti da tale riduzione sono versate annualmente ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno. Per l'anno 2012 il versamento avviene entro il 30 settembre. Il presente comma non si applica agli enti e organismi vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.	Circolare RGS n. 28/2012 e Circolare n. 31/2012 Circolare n. 2/2013
Articolo 8, comma 4, del decreto legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135	Per gli enti di ricerca indicati nell'allegato n. 3, si applicano le riduzioni dei trasferimenti dal bilancio dello Stato ivi indicate. Nel caso in cui per effetto delle operazioni di gestione la predetta riduzione non fosse possibile, per gli enti interessati si applica quanto previsto dal precedente comma 3.	

Articolo 8, comma 4-bis, del decreto legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135	Per gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a eccezione dell'Invalsi, di cui all'allegato 3, la razionalizzazione della spesa per consumi intermedi è assicurata, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, da una riduzione del Fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, dell'importo di 51.196.499 euro a decorrere dal 2013	dal 2013	
Articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (cd. Legge di Stabilità 2013), come modificato dall'art. 18, comma 8-septies, del decreto legge 23 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e, successivamente, dall'articolo 10, comma 6, del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11	Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, negli anni 2013, 2014 e 2015 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, se non destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. In tal caso il collegio dei revisori dei conti o l'ufficio centrale di bilancio verifica preventivamente i risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa derivante dall'attuazione del presente comma. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.	dal 2013 al 2015	
Articolo 1, comma 142, della legge 24 dicembre 2012, n. 228	Le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al comma 141 sono versate annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno, dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Il presente comma non si applica agli enti e agli organismi vigilati dalle regioni, dalle provincie autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali.		
Articolo 8, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89	A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, riducono la spesa per acquisti di beni e servizi, in ogni settore, per un ammontare complessivo pari a 2.100 milioni di euro per il 2014 in ragione di:  a) 700 milioni di euro da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;  b) 700 milioni di euro, di cui 340 milioni di euro da parte delle province e città metropolitane e 360 milioni di euro da parte dei comuni;	dal 2014	

	c) 700 milioni di euro, comprensivi della riduzione di cui al comma 11, da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.		
	Le stesse riduzioni si applicano, in ragione d'anno, a decorrere dal 2015. Per le amministrazioni di cui alla lettera c) si provvede secondo i criteri e nelle misure di cui all'articolo 50.		
Articolo 8, comma 8, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89	Fermo restando quanto previsto dal comma 10 del presente articolo e dai commi 5 e 12 dell'articolo 47, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, per realizzare l'obiettivo loro assegnato ai sensi dei commi da 4 a 7, sono:	dal 2014	
	a) autorizzate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e nella salvaguardia di quanto previsto dagli articoli 82, comma 3-bis, e 86, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a ridurre gli importi dei contratti in essere nonché di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia già intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria, aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi. Le parti hanno facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione. E' fatta salva la facoltà del prestatore dei beni e dei servizi di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà di operare la riduzione senza alcuna penalità da recesso verso l'amministrazione. Il recesso è comunicato all'Amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte di quest'ultima. In caso di recesso, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nelle more dell'espletamento delle procedure per nuovi affidamenti, possono, al fine di assicurare comunque la disponibilità di beni e servizi necessari alla loro attività, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro di Consip S.p.A., a quelle di centrali di committenza regionale o tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici.		
Articolo 50, commi 3 e 4, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89	3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al fine di assicurare la riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi per gli enti pubblici di cui al comma 4, lettera c), dell'articolo 8 del presente decreto, nelle more della determinazione degli obiettivi da effettuarsi con le modalità previste dal medesimo articolo 8, comma 5, i trasferimenti dal bilancio dello	dal 2014	

	Stato agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, compresi fra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, degli enti del servizio sanitario nazionale, sono ulteriormente ridotti, a decorrere dall'anno 2014 su base annua, in misura pari al 5 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Nel caso in cui per effetto delle operazioni di gestione la predetta riduzione non fosse possibile, per gli enti interessati si applica la disposizione di cui ai periodi successivi. Gli enti e gli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato adottano interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa per consumi intermedi in modo da assicurare risparmi corrispondenti alla misura indicata nel periodo precedente; le somme derivanti da tale riduzione sono versate annualmente ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno. Il presente comma non si applica agli enti e organismi vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.  4. Gli enti e organismi di cui al comma 3 possono effettuare variazioni compensative fra le spese soggette ai limiti di cui all'articolo 6, commi 8, 12, 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 133, e all'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, assicurando il conseguimento degli obiettivi complessivi di contenimento della spesa previsti dalle citate disposizioni e il versamento dei relativi risparmi al bilancio dello Stato. Il comma 10 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2010, è soppresso. Qualora, con l'attuazione delle misure di cui al presente articolo o di ulte		Circolare RGS n. 31/2008
Articolo 2, commi 618-623 della legge 24.12.2007, n. 244.  Articolo 8, comma 1, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni	Gli enti ed organismi pubblici inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione individuati dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli enti territoriali e locali e degli enti da essi vigilati, delle aziende sanitarie ed ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dovranno contenere a partire dall'anno 2011 le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati nella misura del 2% del valore	dal 2011	Circolare RGS n. 3//2008 Circolare RGS n. 2/2010 Circolare RGS n. 40/2010 Circolare RGS n. 33/2011 Circolare n. 8/2015

!		
dalla legge 30.7.2010, n. 122	dell'immobile stesso. Detto limite di spesa è ridotto all'1 per cento nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria. Per gli immobili in locazione passiva, è ammessa la sola manutenzione ordinaria nella misura massima dell'1 per cento del valore dell'immobile utilizzato. L'eventuale differenza tra l'importo delle predette spese relative all'anno 2007 e l'importo delle stesse, rideterminato per l'anno 2011 è versato annualmente all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno, al capitolo n. 3452 di Capo 10°, denominato "Versamento da parte degli enti ed organismi pubblici della differenza delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria rideterminate secondo i criteri di cui ai commi da 615 a 626 dell'art. 2 L.244/2007".  Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano nei confronti degli interventi obbligatori ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio» e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro.  Gli organi interni di revisione e di controllo verificano la correttezza della qualificazione degli interventi di manutenzione ai sensi delle richiamate disposizioni.	
Articolo 8, comma 15-bis, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazione, dalla legge 30.7.2010, n. 122	La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n.122/2010, non si applica agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 ed al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.	
Articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 come modificato dall' art. 10, comma 7, decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11	A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 l'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT, previsto dalla normativa vigente non si applica al canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali.	2012-2015
Articolo 3, commi 4, 5, 6 e 7, del decreto legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, Comma modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 e, successivamente, così	4. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalle Amministrazioni centrali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) i canoni di locazione sono ridotti a decorrere dal 1º luglio 2014 della misura del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto.	

sostituito dall'art. 24, comma 4, lett. a) e b), decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

- A decorrere dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la riduzione di cui al periodo precedente si applica comunque ai contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo tale data. La riduzione del canone di locazione si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, salvo il diritto di recesso del locatore. Analoga riduzione si applica anche agli utilizzi in essere in assenza di titolo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il rinnovo del rapporto di locazione è consentito solo in presenza e coesistenza delle seguenti condizioni:
- a) disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, per il periodo di durata del contratto di locazione;
- b) permanenza per le Amministrazioni dello Stato delle esigenze allocative in relazione ai fabbisogni espressi agli esiti dei piani di razionalizzazione di cui dell'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ove già definiti, nonché di quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti.
- 5. In mancanza delle condizioni di cui al comma 4, lett. a) e b), i relativi contratti di locazione sono risolti di diritto alla scadenza dalle Amministrazioni nei tempi e nei modi ivi pattuiti; le Amministrazioni individuano in tempo utile soluzioni allocative alternative economicamente più vantaggiose per l'Erario e nel rispetto delle predette condizioni. Pur in presenza delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, l'eventuale prosecuzione nell'utilizzo dopo la scadenza da parte delle Amministrazioni dello Stato comprese nell'elenco di cui al primo periodo del comma 4 e degli enti pubblici vigilati dai Ministeri degli immobili già condotti in locazione, per i quali la proprietà ha esercitato il diritto di recesso alla scadenza come previsto dal secondo periodo del presente comma, deve essere autorizzata con decreto del Ministro competente d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Agenzia del Demanio. Per le altre amministrazioni comprese nell'elenco di cui al primo periodo del comma 4 deve essere autorizzata dall'organo di vertice dell'Amministrazione e l'autorizzazione è trasmessa all'Agenzia del Demanio per la verifica della convenienza tecnica ed economica. Ove la verifica abbia esito negativo, l'autorizzazione e gli atti relativi sono trasmessi alla competente Procura regionale della Corte dei conti.
- 6. Per i contratti di locazione passiva, aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale di proprietà di terzi, di nuova stipulazione a cura delle Amministrazioni di cui al comma 4, si applica la riduzione del 15 per cento sul canone congruito dall'Agenzia del Demanio, ferma restando la permanenza dei fabbisogni espressi ai sensi dell'articolo 2, comma 222, della legge 23

	dicembre 2009, n. 191, nell'ambito dei piani di razionalizzazione ove già		
	definiti, nonché in quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture		
	previste dalle norme vigenti. 7. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, le previsioni di cui ai		
	commi da 4 a 6 si applicano altresì alle altre amministrazioni di cui all'articolo		
	1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto		
	compatibili. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono		
	adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente al fine di		
	conseguire risparmi non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione della		
	presente disposizione.		
Articolo 1, comma 138, della	All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con		
legge 24 dicembre 2012, n. 228	modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 1 sono		•
che integra l'articolo 12 del	inseriti i seguenti:		
decreto legge 6 luglio 2011, n.	«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 nel caso di operazioni di acquisto di	dal 2014	
98, convertito, con modificazioni,	immobili, ferma restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza		
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111	pubblica, l'emanazione del decreto previsto dal comma 1 è effettuata anche		
	sulla base della documentata indispensabilità e indilazionabilità attestata dal		
	responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata		
	dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese fatto salvo quanto		
	previsto dal contratto di servizi stipulato ai sensi dell'articolo 59 del decreto		
	legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Con decreto del		
	Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni		
	dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le		
	modalità di attuazione del presente comma.		
	1-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa	dal 2014	
	ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti		
	territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di		
	acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente		
	l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del		
,	procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio,		
	previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni è data preventiva		
	notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito		
	internet istituzionale dell'ente.	2013	
	1-quater. Per l'anno 2013 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate	2013	
	dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.		
	196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la		
	Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), non possono		
	acquistare immobili a titolo oneroso né stipulare contratti di locazione passiva	·	
	salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per		
	acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in		
	arquione, a condition pla ranaggiose, la disponiona al locali in	<b>_</b>	

	sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti. Sono esclusi gli enti previdenziali pubblici e privati, per i quali restano ferme le disposizioni di cui ai commi 4 e 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Sono fatte salve, altresì, le operazioni di acquisto di immobili già autorizzate con il decreto previsto dal comma 1, in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto.  1-quinquies. Sono fatte salve dalle disposizioni recate dai commi 1-ter e 1-quater, ferme restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica e le finalità di contenimento della spesa pubblica, le operazioni di acquisto destinate a soddisfare le esigenze allocative in materia di edilizia residenziale pubblica.  1-sexies. Sono fatte salve dalle disposizioni recate dal comma 1-quater le operazioni di acquisto previste in attuazione di programmi e piani concernenti interventi speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona in conformità al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».		
Autovetture Articolo 6, comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.	A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.	dal 2011	Circolare RGS n. 40/2010 Circolare RGS n. 33/2011 Circolare n. 8/2015
Articolo 2, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111	La cilindrata delle auto di servizio non può superare i 1600 cc.	dal 2011	Circolare RGS n. 33/2011

Articolo 2, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111  Articolo 6, comma 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122	Le auto ad oggi in servizio possono essere utilizzate solo fino alla loro dismissione o rottamazione e non possono essere sostituite.  Le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio1996, n. 103.		
Articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 come sostituito dall'art. 15, comma 1, decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.	A decorrere dal 1º maggio 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Tale limite può essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. Tale limite non si applica alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa e per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.a. e sulla rete delle strade provinciali e comunali, nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto.	dal 1° maggio 2014	
Articolo 5, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135	Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare.	dal 2013	
Articolo 5, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95,	Le disposizioni del presente articolo costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma,		

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.	della Costituzione		
Articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125	Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 141 non possono acquistare autovetture né possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Le relative procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate.	2013-2015	
Articolo 1, commi 2, 3, 4 e 4-bis del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125	2. Ferme restando le vigenti disposizioni di contenimento della spesa per autovetture, e, in particolare, l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche che non adempiono, ai fini del censimento permanente delle autovetture di servizio, all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non possono effettuare, fermo restando quanto previsto dal comma 1, spese di ammontare superiore al 50 per cento del limite di spesa previsto per l'anno 2013 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.	2014	
	3. Gli atti adottati in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 in materia di riduzione della spesa per auto di servizio e i relativi contratti sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono, altresì, puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da mille a cinquemila euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, salva l'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale		•
	4. Con modifiche al decreto di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono dettati criteri attuativi delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, al fine di disporre modalità e limiti ulteriori di utilizzo delle autovetture di servizio, ferme le esclusioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6		

	luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nell'ambito delle quali sono comprese le autovetture utilizzate per le attività di protezione civile dalle amministrazioni di cui all'articolo 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225  4-bis. Nei casi in cui è ammesso l'acquisto di nuove autovetture, le amministrazioni pubbliche ricorrono a modelli a basso impatto ambientale e a minor costo d'esercizio, salvo motivate e specifiche eccezioni.	
Articolo 15, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.	Fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e dall'articolo 1, commi da 1 a 4-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è indicato il numero massimo, non superiore a cinque, per le auto di servizio ad uso esclusivo, nonché per quelle ad uso non esclusivo, di cui può disporre ciascuna amministrazione centrale dello Stato. Decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ove il predetto decreto non risulti adottato, opera in ogni caso il limite sopraindicato.	DPCM 25 settembre 2014 (cfr. G.U. 11/12/2014, n. 287)

Spese per collaborazioni e consulenze

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
Articolo 6, comma 7, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30.7.2010, n. 122.	La spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, nonché gli incarichi di studi e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le predette disposizioni non si applicano alle attività sanitarie connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.	dal 2011	Circolare RGS n. 33/2011 Circolare n. 8/2015
Articolo 6, comma 20, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.7.2010, n. 122, e ulteriormente novellato dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149 e, successivamente, dall'art. 35, comma 1-bis, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.	Le disposizioni dell'articolo 6 riguardanti puntuali indicazioni di tagli o riduzioni di spesa non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del SSN per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.		Circolare RGS n. 40/2010
Articolo 6, comma 21-bis, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.7.2010, n. 122.	Le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.		
Articolo 1, comma 467, della legge 27.12.2006, n. 296.	L'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e l'articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si applicano agli incarichi di consulenza conferiti per lo svolgimento di attività propedeutiche ai processi di dismissione di società partecipate dal MEF ovvero di analisi funzionali alla verifica della sussistenza dei presupposti normativi e di mercato per l'attivazione di detti processi.	dal 2007	Circolare RGS n. 17/2007

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
Articolo 61, comma 4, del decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n. 133.	Aggiunge un ulteriore periodo all'art. 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165/2001 disponendo che il Dipartimento della Funzione pubblica, entro il 31/12 di ciascun anno, deve trasmettere alla Corte dei Conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione relativa all'elenco dei collaboratori esterni e soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.	dal 2008	Circolare RGS n. 36/2008
Art. 61, comma 7, decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133 come modificato dall'art. 8-novies, comma 1, decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33	I limiti di cui al comma 2 dell'art. 61 del decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008 devono trovare applicazione anche da parte delle società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. In sede di rinnovo dei contratti di servizio i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della presente disposizione.	dal 2009	Circolare RGS n. 36/2008
Articolo 6, comma 11, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.7.2010, n. 122.	Le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, è attestata con apposita relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale.	dal 2011	
Articolo 61, comma 17, del decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n. 133.	Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.	dal 2009	Circolare RGS n. 36/2008 Circolare RGS n. 10/2009

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
Articolo 6, comma 21, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.7.2010, n. 122, come modificato dall'art. 2, comma 40, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10.	Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'articolo 6, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La predetta disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale, nonché alle associazioni di cui all' articolo 270 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.	dal 2011	Circolare RGS n. 40/2010 Circolare RGS n. 33/2011
Articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come novellato dall'art. 6, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 nonché successivamente modificato dall'art. 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124.	È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia	dal 2014	Circolare PCM n. 6/2014 e Circolare PCM n. 4 del 2015
Articolo 6, comma 2, del decreto legge 24 6 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.	Le disposizioni dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dal comma 1, del decreto legge n. 90/2014 si applicano agli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto	dal 2014	
Articolo 1, comma 146, della legge 24 dicembre 2012, n. 228	Le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB),		

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
	possono conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.		
Articolo 1, commi 5, 5-bis, 5-ter e 6, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125	5. La spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle autorità indipendenti e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, nonché gli istituti culturali e gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore, per l'anno 2014, all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013, e, per l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014 così come determinato dall'applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Si applicano le deroghe previste dall'articolo 6, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 122. Si-bis. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 5 trasmettono, entro il 31 dicembre 2013, i dati inerenti alla spesa disaggregata sostenuta per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, nonché per gli incarichi e i contratti a tempo determinato.  5-ter. La mancata trasmissione nei termini indicati dal comma 5-bis comporta l'applicazione della sanzione di cui al comma 7 al responsabile del procedimento.  6. Presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel bilancio di previsione o strumento contabile equipollente sono previsti specifici capitoli di bilancio in coerenza con la struttura di bilancio adottata, per il conferimento di incarichi di studio e consulenza, fatti eventualmente		

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
Articolo 14, commi 1, 2, 3, 4 del	1. Ad eccezione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di	dal 2014	
decreto legge 24 aprile 2014 n.	ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, fermi restando i limiti		
66, convertito, con modificazioni	derivanti dalle vigenti disposizioni e in particolare le disposizioni di cui		
dalla legge 23 giugno 2014 n. 89.	all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito		
	dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge		
	31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre		
	2013, n. 125, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico		
	consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto		
•	nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge		
	31 dicembre 2009, n. 196, a decorrere dall'anno 2014, non possono conferire		
	incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva		
	sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il		
	personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal		
	conto annuale del 2012, al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale		
	pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4% per le amministrazioni con spesa		
	di personale superiore a 5 milioni di euro.		
	2. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 6 a 6-quater dell'art. 7 del		
	decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e i limiti previsti dall'articolo 9,		
	comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con		
	modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni,		
	le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della		
	pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica		
	(ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.		
	196, con esclusione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di		
	ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, a decorrere dall'anno 2014,		
	non possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa		
	quando la spesa complessiva per tali contratti è superiore rispetto alla spesa		
	del personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico come risultante		
	dal conto annuale del 2012, al 4,5% per le amministrazioni con spesa di		
	personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,1% per le amministrazioni		
	con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.		
	3. Per le amministrazioni non tenute alla redazione del conto annuale nell'anno 2012, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si fa		
	riferimento ai valori risultanti dal bilancio consuntivo 2012.		
	4. Gli incarichi e i contratti in corso possono essere rinegoziati entro 30 giorni		
	dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,		
	ai fini di assicurare il rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 2.		
	at thir di assiculate il rispetto dei fillitti di cui ai confirii i e 2.		

# Spese per organi collegiali ed altri organismi

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
Articolo 61, comma 1, del decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n. 133.	La spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche, escluse le Autorità indipendenti, inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuato dall'ISTAT ai sensi del comma 5 dell'art.1 della legge n. 311/2004, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, deve essere ridotta del 30%, rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007. La presente disposizione non si applica in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del SSN ed agli enti locali. Non si applica altresì agli enti previdenziali privatizzati (comma 15) di cui al decreto legislativo n. 509/1994 e al decreto legislativo n. 103/1996.	dal 2009	Circolare RGS n.36/2008 Circolare RGS n. 2/2010
Articolo 61, comma 9, del decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n. 133.	Il 50% del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; detto importo è riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato, ove esistenti; detta disposizione si applica anche al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nonché ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali e ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.		
Articolo 61, comma 17, del decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n. 133.	Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.  Le predette somme sono riassegnate ad apposito fondo di parte corrente. Una quota di tale fondo potrà essere destinata, con le modalità ivi previste, al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nel comma 5, o interessate all'applicazione del comma 2, dell'articolo 67 del decreto legge n. 112/2008 e alla corresponsione del trattamento economico accessorio dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni in base alla qualità, produttività e capacità innovativa della prestazione lavorativa.	dal 2009	Circolare RGS n. 36/2008 Circolare RGS n. 10/2009

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
Articolo 6, comma 1, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.7.2010, n. 122.	La partecipazione agli organi collegiali di cui all'articolo 68, comma 1, del decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008 è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera qualora già previsto dalla precedente normativa. Tale disposizione non si applica alle commissioni, organi e strutture espressamente individuate al secondo periodo del comma 1 dell'art. 6 del decreto legge n. 78/2010.	dal 31 maggio 2010	Circolare RGS n. 40/2010 Circolare RGS n. 33/2011
Articolo 6, comma 21, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.7.2010, n. 122, come modificato dall'art. 2, comma 40, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10.	Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'articolo 6, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La predetta disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale, nonché alle associazioni di cui all' articolo 270 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.		
Articolo 6, comma 2, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.7.2010, n. 122.	La partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La disposizione non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300/1999 e dal decreto legislativo n. 165/2001 e comunque alle università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società.	dal 31 maggio 2010	Circolare RGS n. 40/2010 Circolare RGS n. 33/2011
Articolo 6, comma 3, del decreto legge n. 78/2010, convertito, dalla legge n. 122/2010, come modificato dall'articolo 10, comma 5, del decreto legge 31	A decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi	Fino al 31 dicembre 2015	Circolare RGS n. 40/2010 Circolare RGS n. 2/2013

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
dicembre 2014, n. 192, in corso di conversione	collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2015, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma.		
Articolo 5, comma 14, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135	14. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativamente alle <u>autorità portuali</u> le riduzioni ivi disposte sono ulteriormente <u>aumentate del cinque per cento</u> a decorrere dal  1º gennaio 2013 nei confronti dei presidenti, dei comitati portuali e dei collegi dei revisori dei conti, composti anche da dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in possesso di specifica professionalità.	dal 2013	
Art. 12, comma 20, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135	A decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell'art. 68, comma 2, del decreto-legge 112/2008 le attività svolte dagli organismi stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano.	dal 2012	NB= Per una puntuale applicazione delle disposizioni del presente comma vedere: - art. 1, commi 167 e 25, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 a decorrere dal 1° gennaio 2013; - art. 13, comma 1, decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112; - art. 1, comma 440, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014

## Altre Tipologie di spesa

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
Agenzie fiscali Articolo 6, comma 21-sexies, primo e secondo periodo, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.7.2010, n. 122, come, modificato dall'articolo 1, comma 611, lett. g), dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1º gennaio 2014 e Successivamente modificato dall'art. 1, comma 8-bis, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11;  NB = per l'applicazione di tale ultima disposizione vedere l'art. 1, comma 8-ter del medesimo D.L. n. 192/2014.	Per gli anni dal 2011 al 2020, ferme restando le dotazioni previste dalla legge 23 dicembre 2009, n. 192, le Agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono assolvere alle disposizioni del presente articolo, del successivo articolo 8, comma 1, primo periodo, nonché alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato pari all'1 per cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento stabilite con la citata legge. Si applicano in ogni caso alle Agenzie fiscali le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 2, comma 589, e all'articolo 3, commi 18, 54 e 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 27, comma 2, e all'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le predette Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenendo conto delle proprie peculiarità e della necessità di garantire gli obiettivi di gettito fissati annualmente. Le medesime Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 anche a soggetti appartenenti alle magistrature e ai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Il conferimento di incarichi eventualmente eccedenti le misure percentuali previste dal predetto articolo 19, comma 6, è disposto nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato delle singole Agenzie.	2011-2020	Circolare RGS n. 40/2010 Circolare RGS n. 33/2011
Articolo 1, comma 611, lett. h), della L. 27 dicembre 2013, n. 147	Le disposizioni di cui alla lettera g) dell'articolo 1, della legge n. 147/2013 sopra richiamata si applicano con riferimento alle norme in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nel senso che le agenzie fiscali possono esercitare la facoltà di cui all'articolo 6, comma 21-sexies, del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, effettuando il riversamento per ciascun anno del quinquennio ivi previsto quale assolvimento, per l'anno precedente, delle disposizioni indicate.		

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
Relazioni pubbliche, convegni, mostre Articolo 61, comma 7, del decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n. 133, come modificato dall'articolo 8-novies, comma 1, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.	Le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 2, 5 e 6. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa.	dal 2009	
Articolo 61, comma 17, del decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n. 133,.	Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.	dal 2009	Circolare RGS n. 10/2009
Articolo 6, comma 8, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.7.2010, n. 122 e, successivamente, modificata dall'art. 10, comma 20, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.	A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. Al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2010 l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonché da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente. L'autorizzazione è rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo, per le medesime finalità, di video/audio conferenze da remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare aumento delle spese destinate in	dal 2011	Circolare RGS n. 40/2010 Circolare RGS n. 33/2011  NB= Per la puntuale applicazione del presente comma tenere conto anche dell'art. 46, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e, successivamente, l'art. 10, comma 1, del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
	bilancio alle predette finalità, si devono svolgere al di fuori dall'orario di ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennità a qualsiasi titolo. Per le magistrature e le autorità indipendenti, fermo il rispetto dei limiti anzidetti, l'autorizzazione è rilasciata, per le magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per le autorità indipendenti, dall'organo di vertice. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca ed agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari, alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonché, per il 2012, alle mostre autorizzate, nel limite di spesa complessivo di euro 40 milioni, nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente nonché dal patto di stabilità interno, dal Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto, ai soli fini finanziari, con il Ministero dell'economia e delle finanze.		
Articolo 6, comma 21, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.7.2010, n. 122, come modificato dall'art. 2, comma 40, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10.	Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'articolo 6, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La predetta disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale, nonché alle associazioni di cui all' articolo 270 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267		
Articolo 6, comma 11, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.7.2010, n. 122.	Le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 6. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, è attestata con apposita relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale.		

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
Articolo 6, comma 21-bis, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.7.2010, n. 122	Le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.		
Spese per sponsorizzazioni Articolo 61, commi 6 e 15, del decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n. 133.	6. A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per le medesime finalità.  La presente disposizione non si applica in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del SSN ed agli enti locali. Non si applica altresì agli enti previdenziali privatizzati (comma 15) di cui al decreto legislativo n. 509/1994 e al decreto legislativo n. 103/1996.	dal 2009	Circolare RGS n. 36/2008
Articolo 61, comma 17, del decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n. 133.	Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.	dal 2009	
Articolo 61, comma 7, del decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n. 133 come modificato dall'articolo 8-novies, comma 1, del decreto legge 10 febbraio 2009, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33	Le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 2, 5 e 6. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma.		
Articolo 6, comma 9, del decreto legge decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.7.2010, n. 122.	Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.	dal 2011	Circolare RGS n. 40/2010 Circolare RGS n. 33/2011

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
Articolo 6, comma 21, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.7.2010, n. 122 come modificato dall'art. 2, comma 40, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.	Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'articolo 6, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.  La predetta disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale, nonché alle associazioni di cui all'articolo 270 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.		
Articolo 6, comma 11, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.7.2010, n. 122.	Le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 6. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, è attestata con apposita relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale.		
Articolo 6, comma 21-bis, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.7.2010, n. 122.	Le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.		
Spese per missioni			
Articolo 1, commi 213, 213-bis della legge 23.12.2005, n. 266.	Soppressione, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dell'indennità di trasferta – diaria – spettante al personale inviato in missione all'interno del territorio nazionale, nonché le indennità supplementari previste dall'art. 14 della legge n. 836/73 per le missioni all'interno ed all'estero e cioè la maggiorazione del 10 per cento sul costo del biglietto a tariffa intera per i viaggi effettuati in treno e del 5 per cento per quelli effettuati in aereo nonché la c.d. indennità di comando introdotta dal D.Lgs Lgt n. 320/1945 a favore del personale dei ruoli		

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
	centrali destinato a prestare servizio fuori della capitale. Con disposizioni successive sono stati esclusi dall'applicazione di quanto sopra: il personale delle Forze armate e dei corpi di polizia, il personale ispettivo del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'INPS, ENPALS, IPSEMA, INAIL ed il personale delle Agenzie Fiscali.		
Articolo 28 del decreto legge 4.7.2006, n. 223, convertito dalla legge 4.8.2006, n. 248.	Riduzione del 20% delle diarie di missione dovute al personale che svolge incarichi di missione all'estero. Sono, in particolare, ridotte del 20 per cento le diarie determinate, da ultimo, con la tabella B allegata al decreto ministeriale 13 gennaio 2003 e successive modificazioni. Viene inoltre soppressa la maggiorazione del 30% prevista attualmente, riconosciuta ai componenti di delegazioni.  La disposizione non si applica al personale civile e militare impegnato nelle missioni internazionali di pace.	dal 2007	
Articolo 6, comma 12, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.7.2010, n. 122.	Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della P.A. come individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31.12.2009, n. 196, incluse le Autorità indipendenti non possono effettuare spese per missioni per un ammontare superiore al 50 % della spesa sostenuta nell'anno 2009. La disposizione prevede, inoltre, la soppressione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del DL 78/2010, delle diarie per le missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248. Con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 23 marzo 2011 sono state determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero da utilizzare in sostituzione delle soppresse diarie.	dal 2011	Circolare RGS n.36/2010 Circolare RGS n.40/2010 Circolare RGS n. 33/2011
Articolo 29, comma 15, della legge 30.12.2010 n. 240 (integrazione del quarto periodo art. 6, comma 12, del decreto legge n. 78/2010).	All'articolo 6, comma 12, quarto periodo, del decreto legge 78/2010 dopo le parole: "compiti ispettivi sono aggiunte le seguenti: "e a quella effettuata dalle Università e dagli enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione europea ovvero di soggetti privati".	dal 2011	
Articolo 1, comma 317, della legge 27.12.2013, n. 147 (integrazione dell'art. 6, comma 12, del decreto legge n.78/2010).	All'articolo 6, comma 12, quarto periodo, del decreto legge 78/2010 dopo le parole: "compiti ispettivi" sono inserite le seguenti ", a quella effettuata dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per lo svolgimento delle attività indispensabili di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale".		

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
Articolo 6, comma 21, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.7.2010, n. 122	Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'articolo 6, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La predetta disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.	dal 2011	
Articolo 6, comma 21-bis, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.7.2010, n. 122.	Le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.		
Articolo 4 della legge 15.12.2011, n. 217	La disposizione del quinto periodo del comma 12 dell'art. 6 del DL 78/2010 non si applica alle missioni indispensabili ad assicurare la partecipazione a riunioni nell'ambito dei processi decisionali dell'Unione europea e degli organismi internazionali di cui l'Italia è parte, nonché alle missioni nei Paesi beneficiari degli aiuti erogati da parte dei medesimi organismi e dell'Unione Europea	dal 2012	
Articolo 4, comma 98, della legge 12.11.2011, n. 183	Il personale appartenente alle amministrazioni statali di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs 165/2001, in occasione delle missioni all'interno del territorio nazionale fuori dalla sede ordinaria di impiego per motivi di servizio, è tenuto a fruire per il vitto e l'alloggio, delle apposite strutture delle amministrazioni di appartenenza, ove esistenti e disponibili.	dal 2012	
Spese per attività di formazione Articolo 6, comma 13, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.7.2010, n. 122.	La spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico della P.A., incluse le Autorità indipendenti, per attività di formazione deve essere non superiore al 50% della spesa sostenuta nel 2009.	dal 2011	Circolare RGS n.40/2010 Circolare RGS n. 33/2011
Articolo 6, comma 21, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.7.2010, n. 122, come modificato dall'art. 2, comma 40, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10.	Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'articolo 6, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La predetta disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale, nonché alle associazioni di cui all'articolo 270 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.		

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
Articolo 6, comma 21-bis, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.7.2010, n. 122.	Le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.		
Compensi collegi arbitrali			
Articolo 61, commi 9 e 17, del decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n. 133.	Il 50% del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; detto importo è riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato, ove esistenti; detta disposizione si applica anche al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nonché ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali e ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge n.133/2008.	dal 2008	Circolare RGS n. 36/2008 Circolare RGS n.10/2009

## RIDUZIONE COSTI DI PERSONALE

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
Oggetto della norma  Turn-over 2014-2018  Articolo 3, commi 1 e 3, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114	1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, possono procedere, per l'anno 2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale	dal 2014	Riferimento
	complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura del 40 per cento per l'anno 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017, del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle università si applica la normativa di settore.		
	3. Le assunzioni di cui ai commi 1 e 2 sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base della programmazione del fabbisogno, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.		
Articolo 66, comma 13 bis, del decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008,	Per l'anno 2016 il sistema delle università statali può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al corrispondente personale.	2016	
introdotto dall'articolo 14, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 modificato dall'art. 58, comma 1, del decreto	A decorrere dall'anno 2015, le università che rispettano la condizione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e delle successive norme di attuazione del comma 6 del medesimo articolo 7 (le università cosiddette virtuose) possono procedere, in aggiunta alle facoltà di cui al secondo periodo del citato art. 66, comma 13 bis del decreto legge 112/2008, all'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettere		
legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni	a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche utilizzando le cessazioni avvenute nell'anno precedente riferite ai ricercatori di cui al predetto articolo		

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 nonché dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 e da ultimo dall'articolo 1, comma 346, della legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015)	24, comma 3, lettera a), già assunti a valere sulle facoltà assunzionali previste dal presente comma.		
Art. 4, del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 49 così come modificato dall'articolo 1, comma 347 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015)	In deroga alle disposizioni di cui alla lettera c) del medesimo comma 2, dell'art.4 del d.lgs. n.49/2012,per la sola programmazione delle annualità 2015,2016 e 2017, fermi restando i limiti di cui all'art. 7, comma 1, del medesimo d.lgs. n.49/2012, il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore alla metà di quello dei professori di prima fascia reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle risorse disponibili.	2015- 2017	·
Art. 1, comma 349, legge 23dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).	La disposizione ha esteso alle università le previsioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legge n. 90/2014, in materia di cumulo delle risorse destinate alle assunzioni.		
Articolo 3, comma 2, decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.	Gli enti di ricerca, a norma dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014 possono procedere nell'anno 2016 previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite del 60 per cento delle risorse relative alle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018.  Inoltre a decorrere dal 1° gennaio 2014 gli enti di ricerca non devono tenere conto del criterio di calcolo delle risorse, di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. Infine, sempre a decorrere dall'anno 2014, il successivo comma 3 del medesimo articolo 3 ha previsto il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni, per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.	2016	
Articolo 14, commi 5 e 5-bis, del decreto legge 6 luglio 2012,	Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100	2016	

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135	per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, a decorrere dall'anno 2016.  Sono fatte salve le assunzioni già effettuate alla data di entrata in vigore del D.L. n. 95/2012 (7 luglio 2012).  Il comma 5-bis stabilisce che a decorrere dall'anno 2013, il regime delle assunzioni di personale a tempo indeterminato delle aziende speciali create dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura corrisponde a quello previsto per la relativa camera di commercio dal comma 22 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché dalla normativa in materia di contratti di lavoro flessibile.	dal 2013	
Articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015)	La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica avvia, presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del comparto scuola, AFAM ed enti di ricerca, una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale di cui al comma 422 del presente articolo interessato ai processi di mobilità. Le amministrazioni di cui al presente comma comunicano un numero di posti, soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge. Il Dipartimento della funzione pubblica pubblica l'elenco dei posti comunicati nel proprio sito istituzionale. Le procedure di mobilità di cui al presente comma si svolgono secondo le modalità e le priorità di cui al comma 423, procedendo in via prioritaria alla ricollocazione presso gli uffici giudiziari e facendo in tal caso ricorso al fondo di cui all'articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, prescindendo dall'acquisizione al medesimo fondo del 50 per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito facente capo all'amministrazione cedente. Nelle more del completamento del procedimento di cui al presente comma alle amministrazioni è fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle. Il Ministero della giustizia, in aggiunta alle procedure di cui al presente comma e con le medesime mod		

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
	amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, di cui 1.000 nel corso dell'anno 2016 e 1.000 nel corso dell'anno 2017, da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria. Attesa l'urgenza e in deroga alle clausole dei contratti o accordi collettivi nazionali, la procedura di acquisizione di personale di cui al presente comma ha carattere prioritario su ogni altra procedura di trasferimento all'interno dell'amministrazione della giustizia.		
Turn-over enti di nuova istituzione			
Articolo 9, comma 36, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122	Per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque nel limite complessivo del 60% della dotazione organica. A tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre all'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze.	dal 2011	
Cessazioni per mobilità ex art. 2, comma 11, lett. a) del decreto legge n. 95/2012			
Articolo 14, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.	Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità, nonché quelle disposte a seguito dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a) del citato decreto-legge 95/2012, limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.	dal 2013	

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
Trattenimenti in servizio  Art. 1, commi 1 e 2, del decreto- legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114	1 .Sono abrogati l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'articolo 72, commi 8, 9, 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l'articolo 9, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.  2. Salvo quanto previsto dal comma 3, i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore. I trattenimenti in servizio disposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono revocati.	dal 24/6/2014	
Proroga termini assunzioni 2008-2012  Articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, come modificato dal decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11	1. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, commi 523, 527 e 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e all'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2015.  2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 66, commi 9-bis, 13, 13-bis e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2015 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2015.	Fino al 31/12/2015	
Articolo 1, comma 2, del decreto legge 31 dicembre 2014 n. 192, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11	Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2013, previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dall'articolo 66, commi 9-bis e 13-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2015 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2015.	Fino al 31/12/2015	

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
Devoluzione risorse assunzioni			
alla mobilità enti area vasta			
Articolo 1, comma 5 del decreto legge 31 dicembre 2014 n. 192, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11	Le risorse per le assunzioni prorogate ai sensi del comma 1, lettera b) e del comma 2, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è stata presentata alle amministrazioni competenti la relativa richiesta di autorizzazione ad assumere, sono destinate, previa ricognizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, a realizzare percorsi di mobilità a favore del personale degli enti di area vasta in ragione del riordino delle funzioni ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. Sono fatte salve, in ogni caso, le assunzioni in favore dei vincitori di concorso, del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e di quello non amministrativo degli enti di ricerca	Fino al 31/12/2015	
Articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014 n. 192, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11	l'art. 7, comma 2-bis, introdotto in sede di conversione, estende l'applicazione a favore del personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), delle disposizioni contenute nei commi 425, 426, 427, 428 e 429, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190		
Articolo 4, comma 2 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125	Il personale delle province che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trova in posizione di comando o distacco o altri istituti comunque denominati presso altra pubblica amministrazione, è trasferito, previo consenso dell'interessato, presso l'amministrazione dove presta servizio, a condizione che ci sia capienza nella dotazione organica e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque ove risulti garantita la sostenibilità finanziaria a regime della relativa spesa.		
Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione 14 settembre 2015	Contiene i criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in sovrannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale.		
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2015	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2015, recante: "Definizione delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale", adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 29-bis del decreto	dal 17/9/2015	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2015 pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 216 del 17 settembre 2015

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
	legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 4, comma 3, del decreto legge		
	24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto		
	2014, n. 114		
Lavoro flessibile			
Articolo 9, comma 28, del	Dispone che a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche		
decreto legge 31 maggio 2010, n.	ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli		
78, convertito, con modificazioni,	articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive		
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122	modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici		
e successive modificazioni	di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e		
e successive modificazioni	successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria,		
	1		
	artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36		
	del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a		
	tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione		
	coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per		
	le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per		
	personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi,		
	alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo		
	70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e		
	successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per		
	cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui		
	al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori		
	socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in		
	cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da		
	fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi		
	non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le		
	disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del		
	coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le		
	province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale.		
	Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto		
	legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai		
	precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A		
	decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le		
	assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di		
	polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese		
	sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro		
	accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre		
	2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli		
	enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai		
	commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e		

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
Oggetto della norma	successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'art. 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, il presente comma non si applica altresì, nei limiti di cinquanta unità di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attività; alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall' articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferime	Dui ala	
Art. 1 del decreto legge 20 marzo 2014, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78	L'art. 1 del citato decreto legge n. 34/2014 interviene sul decreto legislativo n. 368/2001apportando le seguenti modificazioni:  a) all'articolo 1:  1) al comma 1: le parole da «a fronte» a «di lavoro.» sono sostituite dalle seguenti: «di durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 7, il numero complessivo di contratti a tempo determinato stipulati da ciascun		

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
	datore di lavoro ai sensi del presente articolo non può eccedere il limite del 20		
	per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1º		
	gennaio dell'anno di assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a		
	cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo		
	determinato.»;		
	2) il comma 1-bis è abrogato;		
	3) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'apposizione del termine di cui al		
	comma l è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da		
	atto scritto.»;		
	b) all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole da: «la proroga» fino a:		
	«si riferisca» sono sostituite dalle seguenti: «le proroghe sono ammesse, fino		
	ad un massimo di cinque volte, nell'arco dei complessivi trentasei mesi,		
	indipendentemente dal numero dei rinnovi, a condizione che si riferiscano»;		
	b-bis) all'articolo 4, il comma 2 è abrogato;		
	<b>b-ter)</b> all'articolo 5, comma 2, le parole: «, instaurato anche ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis,» sono soppresse;		
	<b>b-quater)</b> all'articolo 5, comma 4-bis, le parole da: «ai fini del computo» fino		
	a: «somministrazione di lavoro a tempo determinato» sono sostituite dalle		
	seguenti: «ai fini del suddetto computo del periodo massimo di durata del		·
	contratto a tempo determinato, pari a trentasei mesi, si tiene altresì conto dei		
	periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i		
	medesimi soggetti, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre		
	2003, n. 276, e successive modificazioni, inerente alla somministrazione di		
	lavoro a tempo determinato»;		
	<b>b-quinquies</b> ) all'articolo 5, comma 4-quater, sono aggiunti, in fine, i seguenti		
	periodi: «Fermo restando quanto già previsto dal presente articolo per il diritto		
	di precedenza, per le lavoratrici il congedo di maternità di cui all'articolo 16,		
	comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e		
	successive modificazioni, intervenuto nell'esecuzione di un contratto a termine		
	presso la stessa azienda, concorre a determinare il periodo di attività		
	lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza di cui al primo periodo.		
	Alle medesime lavoratrici è altresì riconosciuto, con le stesse modalità di cui		
	al presente comma, il diritto di precedenza anche nelle assunzioni a tempo		
	determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con		
	riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a		
	termine»;		
·	b-sexies) all'articolo 5, comma 4-sexies, è aggiunto, in fine, il seguente		
	periodo: «Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies deve		
	essere espressamente richiamato nell'atto scritto di cui all'articolo 1, comma		
	2.»;		

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
	b-septies) all'articolo 5, dopo il comma 4-sexies sono aggiunti i seguenti: «4-septies. In caso di violazione del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, per ciascun lavoratore si applica la sanzione amministrativa: a) pari al 20 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non sia superiore a uno; b) pari al 50 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale sia superiore a uno. 4-octies. I maggiori introiti derivanti dalle sanzioni di cui al comma 4-septies sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2»; b-octies) all'articolo 10, dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Il limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, non si applica ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere in via esclusiva attività di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa. I contratti di lavoro a tempo determinato che abbiano ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono»; b-novies) all'articolo 10, comma 7, alinea, primo periodo, le parole: «ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis,» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 1, comma 1».		
Articolo 4, commi 1, 3, 4, 6-quater e 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge n. 125/2013	La norma contiene una serie di disposizioni volte a rafforzare il principio che nelle pubbliche amministrazioni il ricorso al lavoro flessibile è consentito esclusivamente per rispondere ad esigenze temporanee o eccezionali e a prevedere forme di reclutamento speciale finalizzate a valorizzare la professionalità acquisita da coloro che hanno maturato un'anzianità lavorativa nel settore pubblico.	a decorrere dal 31.10.2013	Circolare Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2013
Articolo 2 e Capo III del D.Lgs. n. 81/2015, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183( job Act), pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 2015, n. 144	Il D.lgs. n. 81/2015, ha previsto, al comma 1 dell'articolo 2, che a far data dal 1° gennaio 2016, anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente, anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato, e che, comunque, come dispone l'articolo 2, comma 4, dal 1°	dal 1° gennaio 2016	

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
Dotazioni organiche	gennaio 2017 è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare i contratti di collaborazione.  In merito ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato si segnalano le disposizioni introdotte dal Capo III del D.Lgs. n. 81/2015, che ha sostanzialmente abrogato il decreto legislativo n. 368/2001		
Dotazioni organicae			
Articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012	L'articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135 ha previsto l'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca nonché degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni nelle seguenti misure:  a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti;  b) le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi.  Le predette riduzioni, cui si provvederà con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 31 ottobre 2012, si applicano agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti a seguito dell'applicazione dell'art. 1 del citato decreto legge n. 138/2011 per le amministrazioni destinatarie; mentre per le restanti amministrazioni si prendono a riferimento gli uffici e le dotazioni previsti dalla normativa vigente	·	
Articolo 2, comma 7, del decreto legge n. 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2013	Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che hanno provveduto ad effettuare le riduzioni delle dotazioni organiche previste dallo stesso articolo 2 del citato decreto-legge, devono adottare entro il termine massimo del 31 dicembre 2013 i regolamenti di organizzazione secondo i rispettivi ordinamenti. In caso di mancata adozione non possono, a decorrere dal 1° gennaio 2014, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Per i Ministeri il termine di cui al primo periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 10-ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95,	Dal 1° gennaio 2014	

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
	convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, già prorogato dall'articolo 1, comma 406, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è differito al 31 dicembre 2013.		
Articolo 23-quinquies del decreto legge n. 95 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135	Per le Agenzie di cui all'art. 23 – quater si prevede una riduzione:  - per il personale dirigenziale di livello generale tale che il rapporto con il personale dirigenziale non generale sia di 1 a 20 per l'Agenzia delle entrate e di 1 a 15 per Agenzia delle Dogane;  - per il personale dirigenziale non generale tale che il rapporto con il personale delle aree sia di 1 a 40.  Si prevede inoltre che la spesa per il personale non dirigenziale sia ridotta del 10%.		
Articolo 1, commi 8, 9 e 10 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n.157 (Agenzie Fiscali)	I commi 8 e 9 prevedono rispettivamente una riduzione, di non meno del 10 per cento, del rapporto tra personale dirigenziale di livello non generale e personale non dirigente previsto dall'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed una riduzione complessiva di almeno il 10 per cento delle posizioni dirigenziali di livello generale, computata con riferimento alla dotazione organica cumulativa delle agenzie stesse relativa a tali posizioni.  Il comma 10 dispone una corrispondente riduzione dei fondi per il trattamento accessorio del personale dirigente di prima e seconda fascia, in misura proporzionale ai posti dirigenziali effettivamente soppressi.	_	,
Misure di contenimento della spesa degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale			
Articolo 1, commi 108 e 110 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013). Articolo 1, comma 477, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014)	Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente, gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, adottano ulteriori interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno 2013, risparmi aggiuntivi complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro annui, da versare entro il 31 ottobre di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Tali risparmi sono conseguiti prioritariamente attraverso:  a) la riduzione delle risorse destinate all'esternalizzazione di servizi informatici, alla gestione patrimoniale, ai contratti di acquisto di servizi amministrativi, tecnici ed informatici, a convenzioni con patronati e centri di	a decorrere dal 2013	

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
	assistenza fiscale (CAF), bancarie, postali, ovvero ai contratti di locazione per immobili strumentali non di proprietà; b) la riduzione dei contratti di consulenza; c) l'eventuale riduzione, per gli anni 2013, 2014 e 2015, delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, con l'obiettivo di realizzare un'ulteriore contrazione della consistenza del personale; d) la rinegoziazione dei contratti in essere con i fornitori di servizi al fine di allineare i corrispettivi previsti ai valori praticati dai migliori fornitori; e) la stipula di contratti di sponsorizzazione tecnica o finanziaria, con appositi operatori selezionati nel rispetto dei vincoli stabiliti dal codice degli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o dalle norme in tema di contabilità pubblica. Le sponsorizzazioni di cui alla presente lettera possono aver luogo anche mediante la riserva di spazi pubblicitari nei siti internet istituzionali degli enti, la concessione in uso temporaneo dei segni distintivi, la concessione in uso di spazi o superfici interne ed esterne degli immobili, e attraverso ogni altro mezzo idoneo a reperire utilità economiche, previa verifica della compatibilità con le finalità istituzionali degli enti stessi. Per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente lettera, gli enti pubblici nazionali di previdenza e assistenza si avvalgono anche delle altre formule di partenariato pubblico-		
	Privato previste dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.  L'articolo 1, comma 477, della legge di stabilità 2014 prevede che per gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, i risparmi di cui al comma 456 concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.	dal 2014	
	L'articolo 1, comma 110, della Legge 228/2012 stabilisce che qualora con l'attuazione delle misure di cui al comma 108, lettere da a) ad e), o di ulteriori interventi individuati dagli enti stessi nell'ambito della propria autonomia organizzativa, non si raggiungano i risparmi aggiuntivi previsti dal medesimo comma, si provvede anche attraverso la riduzione delle risorse destinate ai progetti speciali di cui all'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni.	dal 2013	
Buoni pasto  Articolo 5, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,	A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuate	dal 2012	

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135	dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 196/2009 nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la CONSOB non può superare il valore nominale di 7 euro. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2012. I contratti stipulati dalle amministrazioni di cui al primo periodo per l'approvvigionamento dei buoni pasto attribuiti al personale sono adeguati alla presente disposizione, anche eventualmente prorogandone la durata e fermo restando l'importo contrattuale complessivo previsto. A decorrere dalla medesima data è fatto obbligo alle Università statali di riconoscere il buono pasto esclusivamente al personale contrattualizzato. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.		
Ferie, riposi e permessi  Articolo 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135	Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.	dal 2013	

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
Oggetto della norma D.lgs. n. 80/2015 in attuazione	In materia di congedi, il D.lgs. n. 80/2015, modificando il D.lgs. n. 151/2001,	<u>Durata</u> dal	Circolare INPS numero 139 del 17-
dell'art. 1, commi 8 e 9 della	ha previsto un'estensione dei diritti genitoriali nella fruizione dei congedi	17/07/2015	07-2015
legge delega n. 183 del 2014	parentali prevedendo la possibilità di fruire del congedo parentale nei primi 12	1770772015	0, 2015
(Jobs Act)	anni di vita del bambino (anziché ai primi 8 anni), elevando,		
(0-001100)	conseguentemente, ai primi 6 anni di vita del bambino (anziché ai primi 3		
	anni) il limite entro il quale il congedo parentale dà diritto a una indennità pari		
	al 30% della retribuzione.		
Trattamento economico del			
<u>personale</u>			
Articolo 9, comma 17, del	Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e	2010-2015	In merito al termine di vigenza del
decreto legge 31 maggio 2010, n.	negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2,		blocco delle procedure contrattuali
78, convertito, con	comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e		si richiama la sentenza della Corte
modificazioni, dalla legge 30	successive modificazioni. Si dà luogo alle procedure contrattuali e negoziali		Costituzionale del 23 luglio 2015,
luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 1,	ricadenti negli anni 2013, 2014 e 2015 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto		n.178
modificato dall'articolo 1, comma 453, della legge n. 147	legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la sola parte		
del 2013 e dall'articolo 1, comma	normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica. E' fatta salva		
254, della legge n. 190 del 2014.	l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a		
25 1, dena 10gg m 13 0 del 201 11	decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2, comma 35, della legge		
	22 dicembre 2008, n. 203.		
	,		
Articolo 1, comma 452, della	Per gli anni 2015-2018, l'indennità di vacanza contrattuale da computare quale	2015-2018	
legge n. 147 del 2013 come	anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del		
modificato dall'articolo 1,	rinnovo contrattuale ai sensi dell'articolo 47-bis, comma 2, del decreto		
comma 255, della legge n.	legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è quella in godimento al 31 dicembre 2013		
190/2014 (legge di Stabilità	ai sensi dell'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,		
2015)	convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive		
	modificazioni.		
Articolo 9, comma 21, primo e	I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato	2011-2015	Circolare RGS n.40/2010
secondo periodo, del decreto	di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come	2011-2013	Circolare RGS n.12/2011
legge 31 maggio 2010, n. 78,	previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano		Circolare RGS n. 2/2013
convertito, con modificazioni,	per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno		
dalla legge 30 luglio 2010, n.	comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui		
122.	all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive		
	modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica		
	degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della		
	maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi		
	ordinamenti.		

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
Articolo 1, comma 256, della legge n. 190/2014 (legge di Stabilità 2015)	Le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogate fino al 31 dicembre 2014 dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2015. Resta ferma l'inapplicabilità delle disposizioni di cui al citato articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010, al personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27.	2011-2015	
Articolo 23-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.	Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all' articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente comma devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno.  Il personale di cui al comma 1 che è chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, non può ricevere, a titolo di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito.  Con il decreto di cui al comma 1 possono essere previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle rispettive amministrazioni ed è stabilito un limite massimo per i rimborsi di spese.  Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui al presente articolo sono annualmente versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato	dal 17 aprile 2012 dal 28 dicembre 2011	DPCM 23 marzo 2012 Circolare DFP n.8/2012 Circolare RGS n.30/2012 Circolare RGS n. 2/2013

Oggetto della norma	. Ambito applicativo	Durata	Riferimento
Articolo 1, commi da 471 a 475,	471. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le disposizioni di cui all'articolo 23-ter	dal 1º gennaio	
della legge 27 dicembre 2013, n.	del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,	2014	
147 (legge di stabilità 2014)	dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di trattamenti economici, si	İ	
come modificati dall'articolo 13,	applicano a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o	1	
comma 1 del decreto legge n.	emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato		
66/2014, convertito, con	o autonomo intercorrenti con le autorità amministrative indipendenti, con gli		
modificazioni, dalla legge n.	enti pubblici economici e con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo		
89/2014.	1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive		
	modificazioni, ivi incluso il personale di diritto pubblico di cui all'articolo 3		
	del medesimo decreto legislativo.		
	472. Sono soggetti al limite di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6		
	dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre		
	2011, n. 214, anche gli emolumenti dei componenti degli organi di		
	amministrazione, direzione e controllo delle autorità amministrative		
	indipendenti e delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,		
	del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ove		
	previsti dai rispettivi ordinamenti.		
	473. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui ai commi 471 e 472 sono		
	computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a		
	carico di uno o più organismi o amministrazioni, ovvero di società partecipate		
	in via diretta o indiretta dalle predette amministrazioni. 474. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui ai commi da		
	472 a 473, per le amministrazioni di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6		
	dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre		
	2011, n. 214, sono annualmente versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli		
	di Stato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 23-ter e, per le restanti		
	amministrazioni ricomprese nei commi da 471 a 473, restano acquisite nei		
	rispettivi bilanci ai fini del miglioramento dei relativi saldi.		
	475. Le regioni adeguano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della		
	presente legge, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i		
	rispettivi ordinamenti alle disposizioni di cui ai commi da 471 a 474. Tale		
	adeguamento costituisce adempimento necessario ai sensi dell'articolo 2 del		
	decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla	[	
	legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed integra le condizioni previste dalla relativa		
ĺ	lettera i).	į	
Articolo 13, comma 1, del	A decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al primo		
decreto legge n. 66/2014	presidente della Corte di cassazione previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del	ļ	
convertito, con modificazioni,	decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla		
dalla legge n. 89/2014.	legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, è		

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
	fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti articoli 23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono sostituiti dal predetto importo. Sono in ogni caso fatti salvi gli eventuali limiti retributivi in vigore al 30 aprile 2014 determinati per effetto di apposite disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, qualora inferiori al limite fissato dal presente articolo.		
Articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)	Ai soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Nei trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono compresi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche elettive. Sono fatti salvi i contratti e gli incarichi in corso fino alla loro naturale scadenza prevista negli stessi. Gli organi costituzionali applicano i principi di cui al presente comma nel rispetto dei propri ordinamenti.	dal 1° maggio 2014	
Articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011	Il trattamento economico omnicomprensivo annualmente corrisposto, in funzione della carica ricoperta o dell'incarico svolto, ai titolari di cariche elettive ed incarichi di vertice o quali componenti, comunque denominati, degli organismi, enti e istituzioni, anche collegiali, di cui all'allegato A, non può superare la media ponderata rispetto al PIL degli analoghi trattamenti economici percepiti annualmente dai titolari di omologhe cariche e incarichi negli altri sei principali Stati dell'Area Euro.		
Articolo 1, commi 458 e 459, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)	458. L'articolo 202 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e l'articolo 3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono abrogati. Ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi, dopo che siano cessati dal ruolo o dall'incarico, è sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità.  459. Le amministrazioni interessate adeguano i trattamenti giuridici ed economici, a partire dalla prima mensilità successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto disposto dal comma 458,	dal 2014	

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
	secondo periodo, del presente articolo e dall'articolo 8, comma 5, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, come modificato dall'articolo 5, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.		
Incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza			
Articolo 5, comma 9, del decreto legge n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, come modificato dall'articolo 6 del decreto legge n. 90/2014, convertito dalla legge n.114/2014	È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (92), nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia.		Circolare di interpretazione ed applicazione del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 6/2014
Risorse per il Trattamento accessorio/contrattazione integrativa			
Articolo 1, commi da 189 a 197, della legge 23.12.2005, n. 266.  Articolo 67, comma 5, del D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. n.	Il comma 189, come modificato per effetto dell'art. 67, comma 5, del D. L. n. 112/2008, convertito dalla Legge n. 133/2008, prevede, per le amministrazioni ivi indicate, che l'ammontare complessivo dei fondi per il trattamento accessorio del personale, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004, come certificato dagli organi di controllo.	dal 2006	

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
133/2008.	Al riguardo, si fa presente che ai sensi dell'art. 40-bis, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 165/2001, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti (comma 1) e, per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unità, congiuntamente, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (comma 2).  I commi da 190 a 197 dell'art. 1 della L. n. 266/2005 recano specifiche disposizioni intese al contenimento della spesa inerente ai fondi per la contrattazione integrativa.		
Articolo 67, commi 3 e 6, del decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133.	3. A decorrere dall'anno 2010 le risorse previste dalle disposizioni di cui all' allegato B, che vanno a confluire nei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono ridotte del 20% e sono utilizzate sulla base di nuovi criteri e modalità di cui al comma 2 che tengano conto dell'apporto individuale degli uffici e dell'effettiva applicazione ai processi di realizzazione degli obiettivi istituzionali indicati dalle predette disposizioni.  6. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo sono versate annualmente dagli Enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria entro il mese di ottobre all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 2368.	dal 2010 (comma 3)	
Articolo 9, comma 2-bis, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.7.2010, n. 122 come modificato dall'articolo 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)	Primo periodo: A decorrere dal 1º gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.  Secondo periodo: A decorrere dal 1º gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.	Fino al 2014  dal 2015	Circolare RGS n.40/2010 Circolare RGS n.12/2011 Circolare RGS n.16/2012 Circolare RGS n. 2/2013 Circolare RGS n. 21/2013 Circolare RGS n. 15/2014 Circolare RGS n.20/2015

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
Articolo 16, commi 4 e 5, del decreto legge 6.7.2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15.7.2011, n.111	4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari.  5. In relazione ai processi di cui al comma 4, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, dall'articolo 12 e dal presente articolo ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. La restante quota è versata annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, del SSN. Le risorse di cui al primo periodo sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani di cui al comma 4 e i conseguenti risparmi. I risparmi sono certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri la verifica viene effe	dal 2013	
Articolo 40-bis, commi 1, 2, 3, 5 e 7 del decreto legislativo n. 165/2001 come modificato dall'articolo 14, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e così sostituito dal comma 1 dell'articolo 55 del decreto	1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi	dal 2000	

Ogge	tto de	ella norma	R -	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
legislativo				vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui		
n. 150.				all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.		•
				2. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per		
				gli enti pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di ricerca con		
				organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredati		
				da una apposita relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa		
				certificate dai competenti organi di controllo previsti dal comma 1, sono		
				trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della		
				funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento		
				della Ragioneria generale dello Stato, che, entro trenta giorni dalla data di		
l .				ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-		
li				finanziaria, ai sensi del presente articolo e dell'articolo 40, comma 3-		
				quinquies. Decorso tale termine, che può essere sospeso in caso di richiesta di		
				elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula		
1				del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le		
				parti riprendono le trattative.  3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, inviano entro		
				il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sui costi della		
				contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, al		
				Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno		
				specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la		
				Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.		
				Tali informazioni sono volte ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari		
				in ordine sia alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la		
				contrattazione integrativa sia all'evoluzione della consistenza dei fondi e della		
				spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione		
				ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del		
				merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della performance		
				individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione		
				integrativa, nonché a parametri di selettività, con particolare riferimento alle		
				progressioni economiche. Le informazioni sono trasmesse alla Corte dei conti		
				che, ferme restando le ipotesi di responsabilità eventualmente ravvisabili le		
				utilizza, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del Titolo V, anche ai fini del		
				referto sul costo del lavoro.		
				5. Ai fini dell'articolo 46, comma 4, le pubbliche amministrazioni sono tenute		
				a trasmettere all'ARAN, per via telematica, entro cinque giorni dalla		
				sottoscrizione, il testo contrattuale con l'allegata relazione tecnico-finanziaria		
				ed illustrativa e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri		
				con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. I predetti testi		
				contrattuali sono altresì trasmessi al CNEL.		

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
	7. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo,		
	oltre alle sanzioni previste dall'articolo 60, comma 2, è fatto divieto alle		
	amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate		
	alla contrattazione integrativa. Gli organi di controllo previsti dal comma 1		
	vigilano sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo.		
Onorari delle Avvocature delle	1. I compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche di cui		
amministrazioni pubbliche	all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli avvocati dipendenti delle amministrazioni		
Articolo 9 del decreto legge n.	stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono computati ai		
90/2014, convertito, con	fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del		
modificazioni, dalla legge	decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla		
n.114/2014	legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.		
	2. Sono abrogati il comma 457 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.		
	147, e il terzo comma dell'articolo 21 del testo unico di cui al regio decreto 30		
	ottobre 1933, n. 1611. L'abrogazione del citato terzo comma ha efficacia		
	relativamente alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in		
	vigore del presente decreto.		
	3. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico		
	delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati		
	dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1, esclusi gli avvocati e i		
	procuratori dello Stato, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi		
	regolamenti e dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5 e comunque		
	nel rispetto dei limiti di cui al comma 7. La parte rimanente delle suddette		t
}	somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione.		
	4. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico	•	
	delle controparti, il 50 per cento delle somme recuperate è ripartito tra gli		
	avvocati e procuratori dello Stato secondo le previsioni regolamentari		
	dell'Avvocatura dello Stato, adottate ai sensi del comma 5. Un ulteriore 25		
	per cento delle suddette somme è destinato a borse di studio per lo		
	svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato, da attribuire		
	previa procedura di valutazione comparativa. Il rimanente 25 per cento è		
	destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1,		
	comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.		
	5. I regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e degli altri enti pubblici e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle somme di cui al primo		
	periodo del comma 3 e al primo periodo del comma 4 in base al rendimento		
	individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra		
	l'altro della puntualità negli adempimenti processuali. I suddetti regolamenti e		
	contratti collettivi definiscono altresì i criteri di assegnazione degli affari		

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
	consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso sistemi		
	informatici, secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione		
	professionale.		
	6. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi		
	compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni		
	pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ad esclusione del personale		
	dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in base		
	alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento		
	previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo		
	all'anno 2013. Nei giudizi di cui all'articolo 152 delle disposizioni per		
	l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al		
	regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, possono essere corrisposti compensi		
	professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali delle relative		
	amministrazioni e nei limiti dello stanziamento previsto. Il suddetto		
	stanziamento non può superare il corrispondente stanziamento relativo		
	all'anno 2013.		
	7. I compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo del comma 6		
	possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una		
	somma non superiore al suo trattamento economico complessivo.		
	8. Il primo periodo del comma 6 si applica alle sentenze depositate		
	successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I commi 3,		
	4 e 5 e il secondo e il terzo periodo del comma 6 nonché il comma 7 si		
	applicano a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti e dei contratti		
	collettivi di cui al comma 5, da operare entro tre mesi dalla data di entrata in		
	vigore della legge di conversione del presente decreto. In assenza del suddetto	F	
	adeguamento, a decorrere dal 1ºgennaio 2015, le amministrazioni pubbliche		
	di cui al comma 1 non possono corrispondere compensi professionali agli		
	avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale		
	dell'Avvocatura dello Stato.		
	9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare minori risparmi		
	rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente e considerati nei saldi		
	tendenziali di finanza pubblica.		